SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero
delle attività produttive

Ministero
delle comunicazioni

Ministero delle politiche
agricole e forestali

Ministero per i beni
e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni

Autorità per l'energia
elettrica e il gas

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n. **150.**

Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-*bis* e 169;

Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992

1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

Art. 172 (*Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini*). — 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

Art. 2.

*Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-*bis *del decreto legislativo n. 285 del 1992*

1. Nella tabella allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992

1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

STORACE, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 18 aprile 2005, n. 62, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 172 e degli articoli 126-*bis* e 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati, dal presente decreto, così recitano:

«Art. 172 *(Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)*. — 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:

a) M1;

b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,

c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'art. 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.

2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.

3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;

c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'art. 122, comma 2;

f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'art. 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'art. 12;

g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.

5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.

11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 126-*bis (Patente a punti)*. — 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-*bis*. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'art. 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-*bis*

Norma		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere *d)*, *g)* e *h)*	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6 con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-*bis*	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera *a)*	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera *b)*	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere *c)* e *d)*	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2-*bis*	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.».

«Art. 169 *(Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore)*. — 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.».

— La direttiva 2003/20/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 115 del 9 maggio 2003.

— La direttiva 91/671/CEE è pubblicata nella GUCE n. L. 373 del 31 dicembre 1991.

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 2003/20/CE vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 91/671/CEE si veda nelle note alle premesse.

06G0166

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2006.

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3507).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Visti i decreti del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 ottobre 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, con il quale sono stati differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003 con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sopra citati;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354;

Vista la nota del 27 febbraio 2006 del presidente della regione Molise con la quale si chiede di apportare delle modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006;

Vista la nota del 16 marzo 2006 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Relativamente alla regione Molise, il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, n. 3496, è così sostituito:

«2. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2007, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2007 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili».

2. La previsione contenuta al comma 3, dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 si applica limitatamente alla regione Puglia.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 quantificati in euro 12,5 milioni si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alla regione Molise a valere sul comma 100 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, con le modalità e le procedure previste dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006.

Art. 2.

1. La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, per la quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 2006, si applica anche ai lavoratori residenti nei medesimi comuni della regione Molise dipendenti di datori di lavoro privati avente sede legale od operativa altrove.

2. Alle minori entrate contributive derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alla regione Molise sulla base della quantificazione degli oneri effettuata dai competenti uffici.

Art. 3.

1. Con successiva ordinanza di protezione civile, in analogia a quanto disposto con il presente provvedimento, saranno previste analoghe disposizioni in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dagli eventi sismici del 2002, previa verifica della disponibilità della occorrente copertura finanziaria e previa intesa regionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03719

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3508).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione

dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Vista la nota del sindaco del comune di Lipari del 21 marzo 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia», nonché l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005;

Considerato che, al fine di accelerare le attività previste dalla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3273 del 19 marzo 2003, si rende necessario integrare i poteri derogatori, in materia di espropri, conferiti al commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale per la viabilità di Mestre ai sensi della medesima ordinanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria e in particolare l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3408 del 4 marzo 2005;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, il quale, tra l'altro, ha differito fino al 31 dicembre 2006, il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;

Considerato che appare opportuno differire anche il termine per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione;

Viste le note del 22 febbraio e del 17 marzo 2006 del presidente della regione Umbria e del 24 febbraio 2006 del presidente della regione Marche;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, con il quale il presidente della provincia di Rieti è nominato commissario delegato per provvedere, in regime ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative già programmate per il superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, nonché il successivo art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 22 dicembre 2005;

Vista la nota in data 15 marzo 2006 del presidente delta provincia di Rieti - commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3474 del 18 novembre 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006 e n. 3506 del 23 marzo 2006;

Vista la nota in data 10 marzo 2006 dell'assessore alle politiche ambientali, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo e protezione civile della giunta regionale della Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi in atto nel territorio della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'estensione degli ambiti derogatori relativi agli stati di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione siciliana;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005;

Ravvisata la necessità di assicurare il superamento delle summenzionate situazioni di emergenza entro i termini di scadenza fissati nei predetti decreti di proroga;

Tenuto conto che detta finalità può essere utilmente perseguita solo mediante l'adozione di un'ordinanza di protezione civile che, con riferimento ai predetti contesti emergenziali, consenta al presidente della Regione siciliana - commissario delegato di procedere al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue;

Viste le note rispettivamente del 24 gennaio e del 2 febbraio 2006 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

Vista la nota in data 1º febbraio 2006 del vice-commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

Viste le note in data 1º e 8 febbraio e del 22 marzo 2006 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 3 aprile 2006 del vice-commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;

Visto il protocollo di intesa relativo alla città dello sport tra il comune di Roma, l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Sistema integrato infrastrutture e trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha comportato la definizione di un primo quadro esigenziale;

Visto il progetto architettonico preliminare redatto dal Sistema integrato infrastrutture e trasporti del Lazio, Abruzzo e Sardegna approvato in data 28 luglio 2005, n. 387;

Vista la nota del commissario delegato in data 10 marzo 2006 con la quale è stata sollecitata all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» la messa a disposizione delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma, e considerata, quindi, l'improcrastinabile necessità di disporre delle aree medesime;

Vista la nota del 5 aprile 2006 dell'assessore all'urbanistica politiche della programmazione e pianificazione del territorio del comune di Roma;

Considerata la necessità di implementare le strutture sportive di proprietà pubblica e privata, funzionali alla celebrazione del «grande evento»;

Ritenuta la necessità di prevedere un unico contesto decisionale per l'approvazione, da parte del commissario delegato, dei progetti degli interventi funzionali alla gestione del «grande evento», anche derogando alle competenze, in detta materia, degli organi decisionali dell'Università, sì da assicurare la somma urgenza della realizzazione degli interventi stessi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria» e del 26 marzo 2005, n. 3421, recante ulteriori disposizioni di protezione civile per l'approvvigionamento idrico nel detto comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gen-

naio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006 e n. 3506 del 2006, art. 7, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Vista la nota n. 773 del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica mediante la realizzazione urgente di interventi di consolidamento della frazione di Acquacalda sita nel comune di Lipari, il sindaco del medesimo comune è autorizzato a rimodulare con proprio provvedimento motivato e secondo criteri oggettivi e di rigorosa perequazione, il finanziamento concesso al comune di Lipari dal Ministero dell'interno con decreto dell'8 novembre 2005 per gli interventi da porre in essere in località Acquacalda nel comune di Lipari, nella Baia di Levante dell'isola di Vulcano, nonché in località «Sopra Lena» nell'isola di Stromboli.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, strettamente attinenti alla realizzazione del passante autostradale di Mestre, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47 e 50.

Art. 3.

1. Il termine stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3408, per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione, è differito al mese di gennaio 2007.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle attività necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il presidente della provincia di Rieti - commissario delegato può avvalersi di consulenti, fino al numero massimo di tre unità, di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, è determinato l'oggetto dell'incarico e la durata. Il compenso spettante a ciascuno dei predetti consulenti è fissato nel limite massimo di euro 20.000,00 su base annua, con oneri posti a carico dei fondi commissariali.

Art. 5.

1. Nell'ambito delle iniziative di carattere urgente, necessarie al definitivo superamento della situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 citato in premessa, la regione Lombardia provvede alla realizzazione della vasca di dissipazione ed alla sistemazione fluviale a valle dell'opera di restituzione, funzionali al lotto di lavori da realizzarsi ad opera del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474/2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata alla regione Lombardia la somma di euro 2.500.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui è stata accertata la disponibilità, in deroga alle procedure da detta normativa previste.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominata una commissione di collaudo con il compito di verificare e certificare la funzionalità del lotto di lavori di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 3474/2005 rispetto alle finalità di protezione civile, con particolare riferimento all'effettivo conseguimento della riduzione del rischio e della messa in sicurezza dei luoghi interessati dalla situazione di emergenza di cui al presente articolo.

Art. 6.

1. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3494/2006 citata in premessa, per il compimento delle iniziative di sua spettanza, si avvale della collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici.

2. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è determinato il compenso da corrispondere al soggetto attuatore e al collaboratore di cui al comma 1, con i criteri e le modalità previsti dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3388/2004.

3. Nell'ottica di favorire un rapido rientro nell'ordinario della situazione di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, le somme residue di cui all'art. 10, comma 1, lettera *f)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il periodo compreso tra

l'8 aprile 1999 ed il 13 aprile 2004, riscosse dai comuni e versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, già decurtate delle spese di gestione sostenute dal consorzio Alto Sarno depurazione, sono trasferite alla regione Campania.

4. La regione Campania, per il tramite dell'A.T.O. n. 3, provvede, altresì, all'acquisizione delle somme dovute e non ancora riscosse dai comuni per il medesimo periodo ed allo stesso titolo di cui al comma 3.

5. La regione Campania, entro il limite delle risorse disponibili di cui ai commi 3 e 4, provvede a trasferire al commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania le somme ad esso ancora spettanti per l'attività di gestione svolta in esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003. La medesima regione, sulla scorta delle medesime risorse, procede altresì al rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti e dalle amministrazioni competenti per il periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato.

6. Il personale della direzione S.I.I.T. Campania - Molise impiegato dal commissario delegato nelle attività finalizzate al superamento della situazione di emergenza di cui al presente articolo, è autorizzato, nel limite di ventisei unità, ad effettuare fino ad un massimo di settanta ore di lavoro straordinario mensile pro-capite, con oneri a carico dei fondi del commissario delegato di cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 7.

1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della Regione siciliana - commissario delegato, al fine di favorire il definitivo superamento delle situazioni di emergenza rispetto ai contesti di criticità richiamati in premessa, provvede, sino al 31 maggio 2006, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste rispettivamente dai decreti legislativi 18 febbraio 2005, n. 59, 11 maggio 2005, n. 133 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue.

Art. 8.

1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della Regione siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, citato in premessa, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, così come modificato dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005, è prorogato fino al 31 maggio 2006.

Art. 9.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di «Grande evento», il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, provvede in raccordo con il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, avvalendosi dei poteri ivi previsti, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2003, n. 376, per la realizzazione del Museo dello sport italiano, utilizzando le risorse finanziarie appositamente previste dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 17 novembre 2004, e dall'art. 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376.

Art. 10.

1. All'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunta la seguente lettera:

«*aa)* a definire, nell'ambito del piano di cui alla precedente lettera *a)*, gli interventi occorrenti per l'adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprietà pubblica e privata, funzionali alla celebrazione del "Grande evento", pure tenendo conto delle indicazioni appositamente fornite dal C.O.N.I. - F.I.N., ed anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma; in particolare, il commissario delegato è autorizzato ad individuare, d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma, aree ove realizzare ulteriori strutture sportive di proprietà pubblica e privata, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, determinando, ove possibile, i contributi da erogare per la realizzazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti sportivi».

2. All'art. 1, comma 2, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunta la seguente lettera:

«*bb)* in relazione all'urgente necessità di assicurare l'immissione nel possesso delle aree site nel comprensorio dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3489/2005, il commissario delegato provvede, instando presso le autorità competenti per fruire, ove necessario, dell'assistenza della forza pubblica, al conseguimento della materiale disponibilità delle aree di proprietà dell'Ateneo comunque occupate, disponendo per l'attuazione dei conseguenti interventi ed iniziative volti ad assicurare sia l'idoneità delle aree liberate per il successivo utilizzo per le finalità del "grande evento", che l'eventuale custodia dei beni rimossi; all'atto dell'immissione nel possesso di cui al presente comma il commissario delegato provvede alla redazione di apposito verbale sullo stato di consistenza dei terreni, anche con la sola presenza di due testimoni».

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunto il comma:

«2-*bis*. In relazione alle ineludibili esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni operative inerenti alle attività cantieristiche da porre in essere per la realizzazione degli interventi, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di personale tecnico in servizio presso il Consiglio dei lavori pubblici nel limite massimo di dieci unità, nonché di ulteriori tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, in base alla tipologia delle attività da espletarsi nell'ambito della struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del 29 dicembre 2005, n. 3489».

4. Relativamente alle opere ed agli interventi funzionali alla celebrazione del «Grande evento», da realizzarsi sulle aree di titolarità dell'Università degli studi di «Tor Vergata», comunque coerenti con le finalità istituzionali dell'Università stessa, il commissario delegato agisce in deroga alle norme ed alle disposizioni che disciplinano i poteri decisionali dell'Ateneo, anche avvalendosi dell'opera degli uffici amministrativi e tecnici dell'Università degli studi «Tor Vergata», previa intesa con l'Ateneo medesimo; per la realizzazione degli interventi stessi e delle opere strutturali, anche coerenti con il piano di sviluppo interno, le relative risorse finanziarie possono essere acquisite anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Al fine di garantire l'occorrente assistenza giuridica al commissario delegato nella materia contrattualistica inerente alla corretta esecuzione dei singoli interventi, è istituito, con decreto del commissario delegato medesimo, una commissione di consulenza composta da un magistrato amministrativo, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un professore ordinario dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», individuati fiduciariamente e dal Capo dell'avvocatura del comune di Roma. Il relativo compenso è commisurato al 40% del trattamento economico mensile attualmente in godimento.

Art. 11.

1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria è autorizzato, fino al 31 dicembre 2006, ad utilizzare la contabilità speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3306/2003 per la corresponsione delle somme dovute alle imprese aggiudicatarie degli appalti finalizzati alla risoluzione della situazione di criticità afferente all'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria

Art. 12.

1. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, a titolo gratuito, alle autorità locali ed ad altri enti e soggetti, legalmente riconosciuti, operanti nel Paese per le predette finalità umanitarie, i beni strumentali necessari per il proseguimento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 e successive modifiche.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i contratti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, possono essere prorogati, anche tenuto conto della specifica professionalità maturata dagli esperti nel peculiare settore di intervento, per ulteriori dodici mesi, e comunque non oltre la durata dello stato di criticità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2005.

Art. 13.

1. Al fine di garantire l'immediata attuazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, evitando l'aggravio di procedure di riscossione finalizzate ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati dai comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 4-*bis*, dell'ordinanza di protezione civile n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3286 del 9 maggio 2003, in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla data del 15 dicembre 2005, possono essere compensati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.

Art. 14.

1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi finalizzati al ripristino della strada demaniale di via Corone sita nel territorio del comune di Monterosso, in provincia di La Spezia, interrotta in conseguenza del crollo del muro di sostegno, e di cui alla nota del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria citata in premessa, è assegnata alla medesima amministrazione comunale la somma di euro 70.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 15.

1. Al fine di fronteggiare gli stati di emergenza in premessa citati il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di undici unità di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato a cui può

essere corrisposto il trattamento economico accessorio previsto per il restante personale appartenente al predetto Corpo che presta servizio in posizione di comando presso il medesimo Dipartimento della protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03718

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Gestione del flusso delle informazioni con la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e, in particolare, l'art. 5, comma 5, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile;

Considerato che, il Dipartimento della protezione civile assicura lo svolgimento delle attività operative per eventi calamitosi ed altre situazioni di crisi, anche mantenendo i collegamenti con le analoghe strutture delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché, con altri enti ed organismi pubblici o privati anche esteri;

Considerato che è necessario coordinare i rapporti funzionali e di collaborazione tra le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che occorre assicurare il flusso delle informazioni tra dette componenti e strutture operative al fine di effettuare ogni compiuta valutazione degli eventi, anche mediante l'intervento coordinato ed il concorso delle richiamate componenti e strutture operative;

Considerato che si rende indispensabile fornire alle componenti ed alle strutture operative della protezione civile, adeguate indicazioni per disciplinare il flusso delle informazioni relative al preannunciarsi, al manifestarsi ed all'evolversi di eventi naturali e/o antropici che possono costituire elementi di pericolosità per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento operativo nella gestione delle emergenze;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

EMANA
la seguente direttiva:

Per assicurare il coordinamento operativo di tutte le attività previste dalla legge il Capo del Dipartimento della protezione civile vorrà fornire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile tutte le necessarie indicazioni finalizzate a:

definire ed illustrare l'organizzazione, il funzionamento e l'operatività delle strutture del Dipartimento della protezione civile preposte all'attività di gestione delle emergenze;

individuare e divulgare le procedure operative finalizzate a consentire il continuo scambio di informazioni sugli accadimenti di pertinenza della protezione civile registrati dalle strutture e componenti territoriali in modo da porre in condizioni il Dipartimento di garantire con assoluta tempestività ed efficacia la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03720

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita;

Visto l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile;

Premesso:

che le esigenze di spostamento sul territorio nazionale hanno determinato un incremento del numero di persone che si avvalgono dei mezzi ferroviari, marittimi ed aerei e che altrettanto elevato è il traffico veicolare sulle strade per il trasporto di persone e merci;

che, nonostante le azioni di prevenzione adottate per garantire la sicurezza dei trasporti, continuano ad essere frequenti incidenti gravi che vedono coinvolte un gran numero di persone;

che rilevante è la pericolosità connessa ad incidenti con presenza di sostanze pericolose, sia per quanto può avvenire durante il loro trasporto sia negli stabilimenti industriali, e, pertanto, nonostante l'adozione di misure di sicurezza, resta elevato il rischio per la popolazione;

che sull'intero territorio nazionale si manifestano, spesso in modo non prevedibile, fenomeni di crolli ed esplosioni di strutture che in molti casi coinvolgono anche un gran numero di persone;

Tenuto conto:

che, in occasione di incidenti di questo tipo, l'intervento delle diverse strutture operative preposte al soccorso, seppur tempestivo ed organizzato, perde di efficacia e di efficienza in assenza di un'adeguata attività di coordinamento complessivo delle operazioni;

che la ripercussione di alcuni incidenti, anche con un'area di impatto apparentemente limitata, può, di fatto, rivelarsi estremamente ampia, coinvolgendo un numero elevato di persone;

che all'impegno dedicato alla ricerca e al soccorso di vittime e feriti sul luogo dell'incidente deve necessariamente affiancarsi un'attività di informazione ed assistenza alla popolazione non direttamente coinvolta dall'evento;

che un corretto flusso delle informazioni tra le sale operative dei diversi enti, amministrazioni e società coinvolte, a diverso titolo, nella gestione dell'emergenza consente una migliore valutazione dell'evento, garantisce una maggiore tempestività dell'intervento coordinato e favorisce il concorso di tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Considerato:

che un'organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane e finanziarie, pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli dei soggetti competenti all'attuazione degli interventi di soccorso ed assistenza;

che si rende indispensabile fornire alle componenti e alle strutture operative della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adeguate indicazioni affinché si raggiunga il necessario coordinamento operativo nella gestione di emergenze connesse ad incidenti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

EMANA
la seguente direttiva:

Al fine di conseguire uniformità di indirizzo e di azione, il Capo del Dipartimento della protezione civile vorrà fornire alle diverse componenti e strutture operative, le indicazioni necessarie a garantire il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.

In particolare provvederà a:

definire un adeguato flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali delle componenti e strutture operative competenti a svolgere attività di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti che coinvolgono un gran numero di persone, in modo da assicurare l'immediata attivazione del sistema di protezione civile;

individuare le attività prioritarie da porre in essere in caso di emergenza attribuendo compiti alle componenti e strutture operative che intervengono;

assegnare le funzioni relative alla prima assistenza alla popolazione e alla diffusione delle informazioni.

Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle proprie procedure, sulla base delle predette indicazioni, si attiverà per definire le modalità ritenute più idonee per il conseguimento delle finalità di cui alla presente direttiva.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03721

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 febbraio 2006.

Provvedimenti di soppressione o riorganizzazione di enti e comandi delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle forze armate, e successive modificazioni, tra cui, in particolare, quelle introdotte con i decreti legislativi 27 giugno 2000, n. 214, e 28 novembre 2005, n. 253;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 464 del 1997, quale sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 253 del 2005, il quale dispone che i provvedimenti di soppressione o di riorganizzazione di enti o comandi delle Forze armate sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente attribuzioni dei vertici militari;

Ritenuto di adottare alcuni provvedimenti contemplati nelle tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 464 del 1997, come sopra modificato, e considerato che, per la decorrenza degli stessi, in relazione agli adempimenti istruttori preliminari ed ai tempi della previa informazione alle organizzazioni sindacali, l'anno *a quo* indicato nelle citate tabelle, in corrispondenza di ciascun intervento, rappresenta un riferimento temporale dal carattere sostanzialmente ordinatorio;

Considerato altresì, che l'attuazione delle misure organizzative di tali provvedimenti risale alla responsabilità dei competenti Capi di Stato maggiore di forza armata, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 464 del 1997;

Viste le proposte del Capo di Stato maggiore della difesa;

Considerato che, con riguardo al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 464 del 1997, i provvedimenti di cui al presente atto non hanno ricadute problematiche sul piano del reimpiego di personale civile e che gli stessi, ad ogni buon conto, sono stati oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e locale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottati i provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione di cui in premessa, relativi ad enti o comandi dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, indicati nelle annesse tabelle 1 e 2, costituenti parti integranti del presente decreto, con le decorrenze indicate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 3, foglio n. 104

TABELLA 1

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE
D'INTERESSE DELL'ESERCITO

N.	ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
1	Comando delle forze di proiezione in Milano	31 dicembre 2005	
2	Gruppo selettori di Torino, Milano, Padova, Firenze, Catanzaro, Catania. Gruppo selettori di Chieti, Caserta, e relative sedi distaccate rispettivamente di Ancona e Salerno. Sede distaccata in Lecce Gruppo selettori di Bari. Gruppo selettori di Roma II e Gruppo selettori speciale di Roma.	31 dicembre 2005	
3	Gruppo selettori di Roma I e Gruppo selettori di Bari	1° gennaio 2006	
4	Ufficio leva, Consiglio di leva di Torino, Milano, Padova, Firenze, Catanzaro, Catania. Ufficio leva e Consiglio di leva di Bologna, Cagliari, Roma "A", Roma "B", Napoli, Bari e Palermo. Ufficio leva, Consiglio di leva di Chieti, Caserta, e relative sedi distaccate rispettivamente di Ancona e Salerno. Sede distaccata in Lecce dell'Ufficio di leva, del Consiglio di leva di Bari.	31 dicembre 2005	Il provvedimento è conseguente all'avvenuta sospensione della leva. Le attività residuali assolte dagli organismi della leva sono attribuite ai comandi militari Esercito ovvero ad altri organismi, secondo gli ordinamenti di forza armata.
5	Comando reclutamento e Forze di completamento (RFC) regionale Valle d'Aosta	1° giugno 2006	È riconfigurato in Comando militare Esercito, il quale mantiene le funzioni relative al settore della leva e RFC regionale ed assume le competenze derivanti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, ove delegate al relativo comandante.

D'INTERESSE DELLA MARINA MILITARE

N.	ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
1	Sezione di commissariato Marina militare di Brindisi	31 dicembre 2005	I relativi compiti sono assegnati parte alla Direzione di commissariato Marina militare di Taranto e parte al Comando servizi base di Brindisi.
2	Ispettorato di commissariato e coordinamento amministrativo	31 dicembre 2005	Le relative funzioni sono riorganizzate dal Capo di stato maggiore della Marina, sulla base delle direttive ministeriali e dello Stato maggiore della difesa.

D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA

N.	ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
1	Scuola metodo didattico (FI)	31 dicembre 2005	Le funzioni sono assegnate all'Istituto scienze militari aeronautiche di Firenze.
2	Reparto addestramento assistenza al volo di Pratica di Mare (RM)	31 dicembre 2006	Le funzioni sono assegnate al Reparto addestramento controllo spazio aereo di Borgo Piave (LT), riorganizzato in Pratica di Mare (RM).

TABELLA 2

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE
D'INTERESSE DELL'ESERCITO

N.	ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
1	Comando cavalleria dell'aria	31 dicembre 2005	Muta la denominazione da "cavalleria dell'aria", assunta nel 2000, in "aviazione dell'Esercito". La stessa denominazione è adottata da tutte le unità appartenenti alla specialità, permanendo nell'ambito dell'area delle forze operative.
2	Ispettorato logistico in Roma	31 dicembre 2005	Si riconfigura in "Comando logistico dell'Esercito". Al Comandante logistico dell'Esercito sono attribuite le funzioni indicate nel D.Lgs 28 novembre 2005 n. 253.
3	Scuola di guerra	31 dicembre 2005	Si riconfigura ed assume la denominazione di Centro simulazione e validazione dell'Esercito.
4	Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito	31 dicembre 2005	All'Ispettore delle infrastrutture, oltre alle competenze attribuite con il D.Lgs 27 giugno 2000 n. 214, sono attribuite quelle indicate nel D.Lgs 28 novembre 2005 n.253.
5	Direzione di amministrazione	31 dicembre 2005	Assume progressivamente le funzioni delle sopprimende direzioni di amministrazione distaccate di Padova e Napoli, che esercita anche mediante delega e secondo gli ordinamenti di forza armata.
6	Ispettorato per la formazione e la specializzazione	31 dicembre 2005	Si riconfigura in "Comando delle scuole dell'Esercito". Al comandante delle Scuole dell'Esercito sono attribuite le funzioni indicate dall'ordinamento di forza armata.
7	Comando delle truppe alpine in Bolzano	1° giugno 2006	E' riconfigurato in termini di compiti ed attribuzioni da svolgere secondo gli ordinamenti di forza armata.
8	1° Comando delle forze di difesa in Vittorio Veneto (Treviso)	1° giugno 2006	E' riconfigurato in termini di compiti ed attribuzioni da svolgere secondo gli ordinamenti di forza armata.
9	2° Comando delle forze di difesa in Napoli	1° giugno 2006	E' riconfigurato in termini di compiti ed attribuzioni da svolgere secondo gli ordinamenti di forza armata.

D'INTERESSE DELLA MARINA MILITARE

N.	ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
1	Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, secondo le disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore della Marina.
2	Ufficio dell'Ispettore delle scuole della Marina militare	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Ispettorato scuole della Marina militare ed assume alcune funzioni dell'Ufficio generale del personale della Marina militare
3	Infermeria autonoma militare marittima di Ancona	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Infermeria di corpo del Centro di selezione della Marina militare di Ancona che diviene ente dipartimentale.
4	Ospedale principale militare marittimo di La Spezia	31 dicembre 2005	Si riconfigura sulla base di compiti e funzioni da assolvere nel settore medico-legale.
5	Infermeria autonoma militare marittima di Augusta	31 dicembre 2005	Si riconfigura sulla base di compiti e funzioni da assolvere.

N.	ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
6	Ospedale principale militare marittimo di Taranto	31 dicembre 2005	Si riconfigura sulla base di compiti e funzioni da assolvere, tra cui quelli di medicina iperbarica.
7	Stabilimento di munizionamento navale di Taranto	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Direzione munizionamento.
8	Sezione staccata del genio militare per la Marina di Napoli	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Direzione del genio militare per la Marina di Taranto.
9	Ufficio munizionamento del Comando servizi base di Augusta (SR)	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Direzione munizionamento con provvedimento ministeriale.
10	Direzione del genio militare per la Marina di Ancona	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Sezione del genio militare per la Marina di Ancona.
11	Direzione del genio militare per la Marina di Cagliari	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Sezione del genio militare per la Marina di Cagliari.
12	Sezione del genio militare per la Marina di La Maddalena	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Sezione del genio militare per la Marina di Cagliari.
13	Nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Livorno	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Direzione del genio militare per la Marina di La Spezia.
14	Nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Brindisi	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Direzione del genio militare per la Marina di Taranto.
15	Sezione del genio militare per la Marina di Messina	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Direzione del genio militare per la Marina di Augusta (SR).
16	Nucleo tecnico del genio militare per la Marina di Venezia	31 dicembre 2005	Si riconfigura in Ufficio del genio militare per la Marina della Sezione del genio militare per la Marina di Ancona.

D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA

N.	ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
1	Comandi 1ª e 3ª Regione aerea (R.A.)	31 dicembre 2005	Già alle dipendenze del Comando logistico dal 1999, transitano riconfigurati alle dipendenze del Capo di stato maggiore Aeronautica che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli Enti e le amministrazioni locali (art. 2, comma 1, let. l-*ter* del decreto legislativo n. 464 del 1997).
2	Comando divisione caccia bombardieri ricognitori di Milano	31 dicembre 2005	Riorganizzazione in Comando delle forze aerotattiche di attacco e ricognizione.
3	Comando divisione caccia intercettori di Bari	31 dicembre 2005	Riorganizzazione in Comando delle forze aerotattiche della difesa aerea
4	Comando 9^ brigata aerea di Pratica di Mare (RM)	31 dicembre 2005	Riorganizzazione in Comando delle forze aeree di trasporto e supporto ed in Quartier generale, comando aeroporto.
5	Comando generale delle scuole di Guidonia (RM)	31 dicembre 2005	Ridenominazione in "Comando scuole dell'Aeronautica militare".

N.	ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
6	Divisione formazione superiore / Scuola di Guerra aerea - Scuola applicazione dell'Aeronautica militare di Firenze	31 dicembre 2005	Ridenominazione in "Istituto di scienze militari aeronautiche" e riorganizzazione delle funzioni relative ai settori museale, linguistico, nonché di raccolta, archiviazione, studio, conservazione, promozione, pubblicistica, ed editoria, di materiale e materie aeronautiche.
7	1° Gruppo manutenzione TLC di Milano	31 dicembre 2005	Riorganizzazione in "1° Reparto tecnico comunicazioni" mediante l'assunzione delle funzioni della Direzione TLC della 1ª Regione aerea e del 2° Gruppo manutenzione TLC di Padova.
8	4° Gruppo manutenzione TLC di Bari	31 dicembre 2005	Riorganizzazione in "2° Reparto tecnico comunicazioni" mediante l'assunzione delle funzioni della Direzione TLC della 3^ Regione aerea.
10	7° Reparto tecnico operativo di Borgo Piave (LT)	1° gennaio 2006	Riorganizzazione in Reparto tecnico manutentivo difesa aerea / assistenza al volo / telecomunicazioni (DA/AV/TLC) mediante l'assunzione delle funzioni dell'8° Reparto tecnico operativo, del 3° Gruppo manutenzione TLC e dell'8° Deposito centrale.
11	8° e 16° Reparto genio campale	31 dicembre 2006	Razionalizzazione delle risorse, con graduale assunzione delle funzioni residuali nel settore demaniale e infrastrutturale a connotazione territoriale.

06A03576

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 2006.

Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2001, contenente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata la necessità, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 246, di procedere alla rideterminazione ed aggiornamento delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo gennaio 2001 - dicembre 2003;

Decreta:

Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dal decreto interministeriale 21 dicembre 2001 sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

TABELLA 1

DETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE ORARIE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SERVIZI A PAGAMENTO

A) Servizi di prevenzione incendi:

Operatore tecnico	Tariffa oraria
1. Esame progetto	Euro = 44,00
2. Sopralluogo	Euro = 48,00

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso:

	Tariffa oraria
Personale della carriera direttiva dell'area operativa	Euro = 29,00
Personale della carriera di concetto dell'area operativa	Euro = 24,00
Capi reparto e capi squadra	Euro = 22,00
Vigili	Euro = 20,00

C) Servizi resi dalla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica:

	Tariffa oraria
Operatore tecnico	Euro = 44,00

AVVERTENZE:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di un tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti *A)*, *B)* e *C)*, le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

TABELLA 2

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE ORARIE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA 1 - LETTERA *A)*

Descrizione	Tariffa oraria
Autovettura	Euro = 6,00
Autofurgone e pullman (14 posti)	Euro = 8,00
Autocarro e pullman (20 posti)	Euro = 14,00
Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte	Euro = 45,00
Autopompa serbatoio tipo grande	Euro = 65,00
Autoscala da 30/37 m	Euro = 118,00
Autoscala da 50 m	Euro = 165,00
Autogru da 16/25 t	Euro = 79,00
Autogru da 30/40 t	Euro = 106,00
Anfibio con entrobordo e anfibio con idrojet	Euro = 136,00
Mezzi movimento terra	Euro = 106,00
Motobarca pompa	Euro = 227,00
Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	Euro = 15,00

AVVERTENZE:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

TABELLA 3

AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ORARIA DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE PRESSO I LABORATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

	Tariffa oraria
Chimica	Euro = 61,00
Difesa atomica	Euro = 61,00
Elettrotecnica e comunicazioni	Euro = 61,00
Idraulica	Euro = 61,00
Macchine e termotecnica	Euro = 61,00

Scienza delle costruzioni:

	Tariffa oraria
a) sezione temperatura ordinaria	Euro = 61,00
b) sezione alta temperatura (forno sperimentale)	Euro = 97,00

AVVERTENZE:

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spegnimento, che deve essere quantificato a consuntivo.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto *C)*.

TABELLA 4

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEREOPORTUALI

Tariffa oraria	Euro = 74,00

06A03639

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2006.

Criteri, condizioni e modalità per il rilascio delle garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il Fondo interbancario di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;

Visto l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di fianziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali» e che «sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR»;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della

legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie già in capo al Fondo interbancario di garanzia;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che incorpora la Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'art. 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che dispone che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) può concedere fideiussioni a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole, garanzia diretta a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese agricole, nonché cogaranzia e controgaranzia in collaborazione con confidi e altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale;

Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 10, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 10, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 *b)* che, aggiungendo il comma 5-*bis* all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabilisce che le garanzie prestate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli impegni di garanzia assunti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altro organismo appartenente allo stesso — di seguito definito Istituto — per effetto delle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza:

a) per i finanziamenti erogati a far tempo dal 1° gennaio 2005 dalle banche ed assoggettati alla garanzia sussidiaria mutualistica rilasciata dall'Istituto ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i finanziamenti assistiti dalla fideiussione, garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia rilasciata dall'Istituto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertato mancato adempimento da parte dell'Istituto a titolo di garante per gli impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. La garanzia di ultima istanza opera limitatamente alla quota dovuta dall'Istituto per garanzia, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, a titolo di garanzia da parte dell'Istituto stesso.

5. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia di ultima istanza, lo Stato è surrogato nei diritti che l'Istituto vantava nei confronti di terzi a fronte delle garanzie prestate.

Art. 2.

1. La garanzia di ultima istanza non opera nel caso in cui l'adempimento della garanzia di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, sia stato formalmente negato da parte dell'Istituto per l'avvenuto accertamento della presenza di una o più condizioni di inoperatività della garanzia stessa recate dalla normativa che ne regola il funzionamento.

2. La garanzia di ultima istanza non è escutibile nel caso in cui le condizioni per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 1, commi 1 e 2, previste a tal fine dalla normativa che ne regola il funzionamento, non siano state compiutamente verificate.

Art. 3.

1. La richiesta di escussione della garanzia è presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V che provvede al relativo pagamento dopo aver accertato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che — giusta quanto previsto dai decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2006 — l'Istituto dovrà stabilire per la concessione e la liquidazione delle garanzie sui finanziamenti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A03640

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Monte Cimone», in Fanano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di attuazione della direttiva 80/777/CEE, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto dirigenziale 17 novembre 2005, n. 3648, con il quale all'acqua minerale «Monte Cimone» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la società S.E.M. S.p.a. con sede in Fanano (Modena), via Capanna Tassoni 219/D, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del D.D. 17 novembre 2005, n. 3648, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03513

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Daggio», in Introbio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di attuazione della direttiva 80/777/CEE, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto dirigenziale 21 gennaio 2003, n. 3476, con il quale all'acqua minerale «Daggio» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini 9, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro il mese di giugno 2007, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del D.D. 21 gennaio 2003, n. 3476, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il D.D. 21 gennaio 2003, n. 3476, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il mese di giugno 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03514

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Dolomiti», in Pasubio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di attuazione della direttiva 80/777/CEE, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2003, n. 3496, con il quale all'acqua minerale «Dolomiti» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini 9, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro il mese di giugno 2007, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del D.D. 28 luglio 2003, n. 3496, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il D.D. 28 luglio 2003, n. 3496, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il mese di giugno 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03515

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Nuova Acquachiara», in Valli del Pasubio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di attuazione della direttiva 80/777/CEE, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività. produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2003, n. 3516, con il quale all'acqua minerale «Nuova Acquachiara» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini, 9, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro il mese di giugno 2007, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del D.D. 30 ottobre 2003, n. 3516, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il D.D. 30 ottobre 2003, n. 3516, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il mese di giugno 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03516

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Prealpi», in Villa d'Almè.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione delle comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2003, n. 3518, con il quale all'acqua minerale «Prealpi» sono state riconosciute, tra l'altro, le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la società Fonti Prealpi S.p.A., con sede in Almè (Bergamo), viale Italia 88, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro il mese di dicembre 2007, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto direttoriale 30 ottobre 2003, n. 3518, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il decreto direttoriale 30 ottobre 2003, n. 3518, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03517

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Sant'Anna di Vinadio», in Vinadio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione delle comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto dirigenziale 18 dicembre 1996, n. 2972, con il quale all'acqua minerale «Sant'Anna di Vinadio» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 27 febbraio 2006 con la quale la società Fonti di Vinadio S.p.A., con sede in Vinadio (Cuneo), frazione Roviera, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro dodici mesi dall'emanazione del presente decreto, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto direttoriale 18 dicembre 1996, n. 2972, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il decreto direttoriale 18 dicembre 1996, n. 2972, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre dodici mesi dall'emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03518

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Grigna», in Primaluna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione delle comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il proprio decreto 28 novembre 2005, n. 3649, con il quale all'acqua minerale «Grigna» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la società Norda S.p.A., con sede in Milano, via Bartolini, 9, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro il mese di giugno 2007, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto direttoriale 28 novembre 2005, n. 3649, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il decreto direttoriale 28 novembre 2005, n. 3649, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il mese di giugno 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03519

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Sorgente Oro - Alpi Cozie», in Luserna S. Giovanni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 2002, n. 3462, con il quale all'acqua minerale «Sorgente Oro-Alpi Cozie» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 1° marzo 2006 con la quale la società Pontevecchio S.r.l. con sede in Luserna S. Giovanni (Torino), via Ponte Pietra n. 3, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro dodici mesi dall'emanazione del presente decreto, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto direttoriale 4 novembre 2002, n. 3462, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il decreto direttoriale 4 novembre 2002, n. 3462, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre dodici mesi dall'emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03520

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Ducale», in Tarsogno di Tornolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il proprio decreto 19 luglio 2004, n. 3563, con il quale all'acqua minerale «Ducale» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la società Norda S.p.A., con sede in Milano, via Bartolini, 9, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro il mese di giugno 2007, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto direttoriale 19 luglio 2004, n. 3563, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il decreto direttoriale 19 luglio 2004, n. 3563, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il mese di giugno 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03521

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Lynx», in Bedonia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2004, n. 3571, con il quale all'acqua minerale «Lynx» sono state riconosciute, tra l'altro, le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la società Norda S.p.A., con sede in Milano, via Bartolini, 9, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro il mese di giugno 2007, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto direttoriale 28 ottobre 2004, n. 3571, le diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il decreto direttoriale 28 ottobre 2004, n. 3571, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il mese di giugno 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03522

DECRETO 29 marzo 2006.

Indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati relative alle etichette dell'acqua minerale «Valmora», in Rorà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Considerato che il sopra citato Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'inserimento della dicitura: «l'allattamento al seno è da preferire» sulle etichette delle acque minerali che riportano indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, n. 3147, con il quale all'acqua minerale «Valmora» sono state riconosciute le seguenti indicazioni: «Può essere utilizzata per l'alimentazione dei neonati; può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Vista la nota in data 1º marzo 2006 con la quale la società Pontevecchio S.r.l. con sede in Luserna S. Giovanni (Torino), via Ponte Pietra n. 3, interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità a modificare, entro dodici mesi dall'emanazione del presente decreto, le etichette dell'acqua minerale di cui trattasi secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto direttoriale 29 aprile 1999, n. 3147, le diciture: « Può essere utilizzata per l'alimentazione dei neonati; Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

2. Le etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione dei neonati riconosciute con il decreto direttoriale 29 aprile 1999, n. 3147 possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre dodici mesi dall'emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: GRECO

06A03523

DECRETO 29 marzo 2006.

Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante: «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la circolare del Ministro della sanità n. 19 del 4 ottobre 1991: «Profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica», con cui le Regioni sono state invitate a conferire priorità alla iodoprofilassi e a sensibilizzare i consumatori;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 1995, n. 562 (Regolamento concernente la produzione ed il commercio del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato), con cui si ribadiscono i tenori di arricchimento già previsti dalle norme vigenti e viene inserita la clausola dei mutuo riconoscimento per i prodotti di provenienza comunitaria;

Vista la legge 21 marzo 2005, n. 55 «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica»;

Vista la costituzione con decreto dirigenziale protocollo 600.12/I.6.b/34012 in data 26 settembre 2005 del gruppo di lavoro operativo per l'attuazione della legge 55/2005, art. 3, comma 3 e art. 5, comma 1;

A seguito delle proposte espresse dal citato gruppo di lavoro, volte a definire il contenuto della locandina da esporre nei punti vendita e il logo da apporre alle confezioni di vendita del sale arricchito e dei prodotti che lo utilizzano come disposto dagli articoli 3 e 5 della legge n. 55/2005;

Decreta:

Art. 1.
Definizione della locandina

1. La locandina, che deve essere esposta in tutti i punti vendita per informare la popolazione sui benefici della iodoprofilassi, come disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 55, è definita con le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

2. I punti vendita hanno l'obbligo di esporre la locandina sopra identificata nella versione a colori e con un formato minimo di stampa equivalente ad un foglio A4, come indicato nell'art. 3, comma 3, della legge sopra citata.

Art. 2.
Logo per le confezioni di sale arricchito di iodio

1. Il logo che può essere apposto sulle confezioni di sale arricchito con iodio, come disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 55, è definito con le caratteristiche indicate nell'allegato 2.

2. Il logo di cui al comma 1 deve presentare una dimensione minima di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.

Art. 3.
Logo per i prodotti che usano sale arricchito di iodio

1. Il logo che può essere apposto sulle confezioni dei prodotti alimentari che usano sale arricchito con iodio, in modo da consentire un rapido riconoscimento da parte del consumatore finale, come disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 55, è definito con le caratteristiche indicate nell'allegato 3.

2. Il logo di cui al comma 1 deve presentare una dimensione minima di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.

Art. 4.
Modalità

1. La locandina indicata all'art. 1, comma 1, così come i due loghi indicati all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1 sono disponibili per la stampa diretta dal sito web del Ministero della salute, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/ nella sezione dedicata ad alimenti e sanità animale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro della salute (ad interim): BERLUSCONI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

06A03670

DECRETO 31 marzo 2006.

Annullamento d'ufficio della voce n. 6 «Diritto annuale» del decreto ministeriale 24 maggio 2004, recante: «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e, in particolare, l'articolo 5, comma 12, che dispone che con decreto del Ministro della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 24 luglio 1993, n. 172, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati stabiliti le tariffe e i diritti per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilità di soggetti interessati;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004 «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2004, n. 128, che ha rideterminato, sulla base di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, gli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, limitatamente ai settori di attività di competenza della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute;

Considerato che è stata erroneamente inserita, nell'allegato 3 di detto decreto, la voce «Diritto annuale», per un importo di euro 18.144,00, che non poteva essere inclusa in quel provvedimento perché non compresa tra le tariffe già in vigore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Ritenuto che, pertanto, la previsione della predetta tariffa debba essere annullata d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 3 del decreto ministeriale 24 maggio 2004 «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2004, la previsione relativa alla voce n. 6 «Diritto annuale» con l'indicazione dell'importo di (euro) 18.144,00, è annullata.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il Ministro della salute (ad interim): BERLUSCONI

06A03597

DECRETO 4 aprile 2006.

Modificazioni del decreto 4 marzo 2006, relativo al riconoscimento del carattere scientifico del «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo», in Messina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'Atto d'intesa del 1º luglio 2004, recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno 2005, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 2006, con il quale, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, è stato attribuito, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico al «Centro per lo studio ed il trattamento di neurolesi lungodegenti», Istituto con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Messina, via Palermo, Ctr. Casazza, per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite»;

Visto il verbale del Consiglio di amministrazione del suddetto «Centro» del 27 febbraio 2006 in cui, tra l'altro, è stata approvata la nuova denominazione dell'Istituto in «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» ed è stata inserita la prevenzione nella disciplina di riferimento;

Decreta:

Il decreto in data 4 marzo 2006, con cui è stato attribuito il riconoscimento del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, al «Centro per lo studio ed il trattamento di neurolesi lungodegenti», Istituto con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Messina, via Palermo, Ctr. Casazza, per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite», è così sostituito: «È attribuito, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il riconoscimento del carattere scientifico al «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo», Istituto con perso-

nalità giuridica di diritto pubblico con sede legale in Messina, via Palermo, Ctr. Casazza, per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite».

Roma, 4 aprile 2006

Il Ministro delle salute (ad interim)
BERLUSCONI

Il presidente della Regione siciliana
CUFFARO

06A03674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 febbraio 2006.

Scioglimento di dodici società cooperative edili.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies;*

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies;*

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti dodici società cooperative edili sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* - senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori:

«San Biagio», con sede in Cardito - costituita in data 20 gennaio 1964 rogito notaio Gennaro Fiordiliso - REA 230340 - c.f. 80031530639 - BUSC 977;

«La Nolana (Stella Alpina)», con sede in Nola - costituita in data 18 giugno 1976 rogito notaio A. Chieffi - REA 302033 - c.f. 84002630634 - BUSC 7046;

«In Sud Casa», con sede in Torre Annunziata - costituita in data 13 novembre 1976 rogito notaio Luigia Finoja - REA 303470 - c.f. 01375820634 - BUSC 7107;

«Primavera 73», con sede in Napoli - costituita in data 12 luglio 1976 rogito notaio Carlo Tafuri - REA 303583 - c.f. 01344050636 - BUSC 7121;

«Avellino 76», con sede in Napoli - costituita in data 9 luglio 1976 rogito notaio Salvatore Sica - REA 305448 - c.f. 03945360638 - BUSC 7181;

«Spartaco», con sede in Castellammare di Stabia - costituita in data 10 luglio 1974 rogito notaio Silvio Perillo - REA 305853 - c.f. 82011640636 - BUSC 7184;

«Edilizia Procida», con sede in Afragola - costituita in data 20 giugno 1977 rogito notaio Guido Orefice - REA 306972 - c.f. 80104400637 - BUSC 7294;

«Anter», con sede in Napoli - costituita in data 19 settembre 1967 rogito Notaio Amalia Rosaria Tucci Pace - REA 545871 - c.f. 01409330634 - BUSC 7365;

«La Sorgente», con sede in Piano di Sorrento - costituita in data 20 dicembre 1977 per rogito notaio Fulvio Pinto - REA 309646 - c.f. 01714470638 - BUSC 7503;

«Nuovo Impegno IV», con sede in Napoli - costituita in data 10 marzo 1978 rogito notaio Tommaso Oliviero - REA 310836 - c.f. 80059510638 - BUSC 7656;

«Casa Napoli 28», con sede in Napoli - costituita in data 2 aprile 1979 per rogito notaio Claudio Trinchillo - REA 317848 - c.f. 01762280632 - BUSC 8236;

«La Prora», con sede in Napoli - costituita in data 6 ottobre 1973 per rogito notaio Claudio Trinchillo - reg. soc. 2880/79 - REA mancante - c.f. mancante - BUSC 8497.

Napoli, 20 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A03410

DECRETO 21 febbraio 2006.

Scioglimento di quindici società cooperative edili.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies;*

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies;*

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 - articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quindici società cooperative edili sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* - senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori:

«La Quiete», con sede in Massalubrense - costituita in data 4 luglio 1981 rogito notaio Luigi Cariello - REA 335625 - c.f. 03506270630 - BUSC 9460;

«Mary», con sede in Napoli - costituita in data 28 luglio 1981 per rogito notaio Carlo Tafuri - REA 412990 - c.f. 04939370633 - BUSC 9492;

«Sant'Angelo», con sede in Napoli - costituita in data 28 settembre 1981 rogito notaio Carlo Iaccarino - REA 338182 - c.f. 03570560635 - BUSC 9538;

«Azalea», con sede in San Sebastiano al Vesuvio - costituita in data 16 dicembre 1982 rogito notaio F. Qurantelli - REA 341334 - c.f. 03677280632 - BUSC 9869;

«Nuova Stella», con sede in Napoli - costituita in data 1° aprile 1982 per rogito notaio Leopoldo Mangieri - REA 342485 - c.f. 03748210634 - BUSC 9889;

«Stabia Nord IV», con sede in Castellammare di Stabia - costituita in data 15 marzo 1982 rogito notaio Luigia Finoja Sanseverino - REA 351114 - c.f. 03788340630 - BUSC 9903;

«Poggio Vallesana», con sede in Marano - costituita in data 7 novembre 1983 rogito notaio Francesco Dente - REA 356809 - c.f. 04280360639 - BUSC 10618;

«Verde Orizzonte», con sede in S. Giuseppe Vesuviano - costituita in data 27 ottobre 1983 per rogito notaio Domenico Maio - REA 355583 - c.f. 04267410639 - BUSC 10873;

«Silver Star», con sede in S. Giorgio a Cremano - costituita in data 11 aprile 1985 per rogito notaio Francesco Sena - REA 392019 - c.f. 04694110638 - BUSC 11288;

«Stella», con sede in Giugliano - costituita in data 13 marzo 1986 per rogito notaio Alfonso Monda - REA 409681 - c.f. 04967730633 - BUSC 11708;

«Azzurra 86», con sede in Villaricca - costituita in data 23 maggio 1986 per rogito notaio Domenico Farinaro - REA 416829 - c.f. 05116640631 - BUSC 11779;

«Orizzonte», con sede in Napoli - costituita in data 14 ottobre 1986 per rogito notaio Carlo Tafuri - REA 416822 - c.f. 05125670637 - BUSC 11920;

«Sirio», con sede in Napoli - costituita in data 2 giugno 1988 rogito notaio Claudio Trinchillo - REA 450506 - c.f. 05619170631 - BUSC 12407;

«Aries», con sede in Napoli - costituita in data 2 giugno 1988 rogito notaio Claudio Trinchillo - REA 450507 - c.f. 05619120636 - BUSC 12408;

«Primavera», con sede in S. Anastasia - costituita in data 10 settembre 1991 per rogito notaio Aldo Guerra - REA 490730 - c.f. 06425830632 - BUSC 13215;

«Cral Dipendenti I.N.P.S.», con sede in Quarto - costituita in data 4 maggio 1993 per rogito notaio Salvatore Sica - REA 512529 - c.f. 06686870632 - BUSC 13567;

Napoli, 21 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A03411

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies;*

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quattordici società cooprative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Il Prato», con sede in Boscotrecase - costituita in data 8 giugno 1979 - per rogito notaio Plinio Varcaccio Garofalo - REA 321361 - c.f. 01843810639 - BUSC 8357;

«CO.NA.CC.», con sede in Napoli - costituita in data 21 giugno 1979 - per rogito notaio Carlo Tafuri - REA 320139 - c.f. 01802830636 - BUSC 8361;

«La Nuova Costruttrice Ercolanese», con sede in Ercolano - costituita in data 28 settembre 1979 - rogito notaio Felice Piccinni - reg. soc. 24/76/79 - REA mancante - c.f. mancante - BUSC 8434;

«Croce Italia», con sede in Napoli - costituita in data 28 settembre 1979 - per rogito notaio Giancarlo Laurini - REA 321129 - c.f. 01845560638 - BUSC 8458;

«G. Leopardi», con sede in Torre del Greco - costituita in data 2 ottobre 1978 - per rogito notaio Michele Diliegro - reg. soc. 2684/79 - REA mancante - c.f. mancante - BUSC 8501;

«Croce Medica», con sede in Napoli - costituita in data 20 dicembre 1978 - per rogito notaio Giancarlo Laurini - reg. soc. 210/80 - REA mancante - c.f. mancante - BUSC 8554;

«Piccola Puglia», con sede in Striano - costituita in data 29 gennaio 1980 - per rogito notaio Tommaso Olivieri - reg. soc. 946/80 - REA mancante - c.f. mancante - BUSC 8642;

«Aesthetic For Ladies and Gentlemen», con sede in Bacoli - costituita in data 21 marzo 1980 - rogito notaio Sergio Valentino - REA 326905 - c.f. 03232690630 - BUSC 8785;

«Riviera», con sede in Napoli - costituita in data 27 gennaio 1981 - per rogito notaio Enrico Chiari - REA 332788 - c.f. 01967460633 - BUSC 9215;

«Mitilbacoli», con sede in Bacoli - costituita in data 5 giugno 1981 - rogito notaio Antonio Carannante - REA 337292 - c.f. 03486620630 - BUSC 9457;

«La Baita», con sede in Portici - costituita in data 19 novembre 1981 - rogito notaio Vincenzo Del Genio - REA 338332 - c.f. 03588190631 - BUSC 9658;

«Edilsystem», con sede in Cardito - costituita in data 21 dicembre 1981 - rogito notaio Luciano Parisi - REA 338903 - c.f. 03588170633 - BUSC 9700;

«Silvana», con sede in Napoli - costituita in data 18 febbraio 1982 - per rogito notaio Davide De Luca - REA 340498 - c.f. 03676720638 - BUSC 9788;

«Valeria», con sede in Marano - costituita in data 18 febbraio 1982 - per rogito notaio Alfonso Monda - REA 341642 - c.f. 03740170638 - BUSC 9874;

Napoli, 22 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A03409

DECRETO 24 marzo 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro e l'art. 410 c.p.c. circa l'istituzione in ogni provincia della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 642/2005 del 20 aprile 2005, di ricostituzione della Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota della U.I.L. Unione Regionale Veneto di Venezia prot. n. 43/CG/06 del 21 marzo 2006, con la quale si comunica la designazione del sig. Dal Corso Marco, quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Domenico Cincotti, dimissionario;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Il sig. Marco Dal Corso, nato a Padova il 5 maggio 1975 è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Venezia, in sostituzione del sig. Domenico Cincotti, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 marzo 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A03452

DECRETO 5 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Macerata n. 8 del 21 febbraio 2005 con il quale si designa la sig.ra Paola Landi consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Paola Landi allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della Provincia di Macerata;

Decreta:

La sig.ra Paola Landi è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**PAOLA LANDI**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Luogo e Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	**DA MARZO 2003 AD OGGI**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**PROVINCIA DI MACERATA**
• Tipo di azienda o settore	**CENTRO PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE (CIF)**
• Tipo di impiego	**OPERATORE DELLA MEDIAZIONE**

• Principali mansioni e responsabilità

- **Funzioni di raccordo tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta di lavoro espressa da soggetti in cerca di occupazione**;
- consulenza alle imprese in materia di assunzioni;
- analisi dei fabbisogni di professionalità per l'Azienda e analisi dei fabbisogni formativi del proprio personale;
- aggiornamento banche dati sulla domanda e sull'offerta di lavoro;
- aggiornamento permanente sulla legislazione vigente e delle politiche in atto in ambito occupazionale;
- richiamo ed integrazione delle informazioni sui lavoratori contenuti nelle schede professionali utilizzate;
- raccolta delle proposte di impiego;
- preselezione a livello locale;
- simulazione di colloqui di selezione per gli utenti che richiedono il sostegno all'inserimento lavorativo;
- consulenza all'autoimprenditorialità;
- **gestione dello sportello informadonna in rete con le associazioni di categoria**;
- sono in graduatoria per l'insegnamento di materie come: organizzazione aziendale, marketing, orientamento al lavoro.

• Date (da – a)	DA NOVEMBRE 1998 A MAGGIO 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	ISITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO - CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE
• Tipo di azienda o settore	SANITA' PRIVATA
• Tipo di impiego	COORDINAMENTO PROGETTI EUROPEI RIVOLTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E COORDINAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE COME LIBERA PROFESSIONISTA
• Principali mansioni e responsabilità	

- Attività di progettazione per il reperimento di finanziamenti nazionali ed internazionali rivolti al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni lavorative di persone diversamente abili (es. progetto Horizon, Socrates-Grundtvig, Minerva, Equal), in tutti i progetti **viene seguita la linea di pari opportunità si cerca di includere negli stessi almeno il 50% di donne diversamente abili**;
- **creazione di reti europee per la gestione di progetti trasnazionali**;
- organizzazione di scambi con i partners trasnazionali all'estero anche con utenti disabili per promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche e rimuovere barriere sociali;
- **organizzazione di attività formative rivolte all'empowerment** dell'utenza diversamente abile (in special modo donne) in team work con assistenti sociali, educatori professionali, fisioterapisti e medici dell'Istituto di Riabilitazione;
- coordinamento del Centro di Formazione Permanente: formazione del personale medico e paramedico che opera con utenza diversamente abile analisi dei bisogni formativi su 1.200 dipendenti, preparazione programma dei corsi, contatto con i docenti;
- organizzazione convegni, congressi, conventions e seminari;
- gestione Data Base E. C. M. (Educazione Continua in Medicina);
- elaborazione della strategia di comunicazione e marketing del Centro e dei progetti europei per promuovere il miglioramento della qualità delle condizioni di chi vive una disabilità.

• Date (da – a)	DA LUGLIO 1995 A NOVEMBRE 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	SOCIETA' DI CONSULENZA OIKON SRL VIA ZAVATTI, CIVITANOVA MARCHE
• Tipo di azienda o settore	ATTIVITA' DI CONSULENZA AZIENDALE
• Tipo di impiego	ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività di analisi dei bisogni aziendali; • progettazione e coordinamento di corsi di formazione per favorire il raccordo tra la domanda e l'offerta di lavoro; • attività di selezione del personale; • creazione di reti europee per la gestione di progetti trasnazionali; • attività di docenza in organizzazione aziendale, marketing, orientamento professionale • attività di traduzione ed interpretariato; • cura rapporti di scambio internazionali. • **In quegli anni ho gestito come volontaria per il Comune di Fermo lo sportello Informadonna con l'assessore Carmen Mattei.**

• Date (da – a)	DALL'APRILE 1994 ALL'OTTOBRE 1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	SOCIETA' COMMERCIALE CABLE & CO. , MACERATA
• Tipo di azienda o settore	ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DI UN MARCHIO DI CALZATURE
• Tipo di impiego	ADDETTO AL COMMERCIALE E GESTIONE ORDINI
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività di lavoro dipendente addetto ufficio estero e marketing; • cura del sistema di database per la gestione degli ordini; • cura degli ordini; • gestioni relazioni trasnazionali; • aggiornamento legislativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	**DAL 1989 AL 1994**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Indirizzo gestione aziendale, alcuni degli esami fondamentali: ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE, TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE, ECONOMIA INTERNAZIONALE, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO SINDACALE
• Qualifica conseguita	**LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO**
• Tesi di laurea e votazione conseguita	**TESI DI LAUREA IN DIRITTO DEL LAVORO** dal titolo: **"Situazione femminile nel mondo del lavoro in Inghilterra"**. Visione comparata della legislazione del lavoro a livello europeo. Relatrice: Prof.ssa Paola Catalini **Votazione** conseguita: **108/110**

• Date (da – a)	**DAL 1984 AL 1988**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI, MACERATA**
• Qualifica conseguita	**MATURITA' SCIENTIFICA**
• Votazione conseguita	**58/60**

• Data	**1994**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**BRITISH COUNCIL, BOLOGNA**
• Qualifica conseguita	**CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH** esame che attesta la conoscenza dell'inglese a livello madrelingua

• Data	1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**ISDA (ISTITUTO SUPERIORE DI DIREZIONE AZIENDALE), ROMA**
• Qualifica conseguita	**CORSO DI ORIENTAMENTO ALLA MANAGERIALITA'** Argomenti trattati: gli scenari socio-economici, orientamento alle diverse funzioni aziendali, il comportamento organizzativo, l'imprenditoria giovanile

• Data	DICEMBRE 2003 – SETTEMBRE 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Società Erisma srl e Provincia di Macerata**
• Qualifica conseguita	**Operatrice rete di servizi e sportelli donna**
• Argomenti trattati	Creazione di una rete di sportelli e servizi informa donna integrati sul territorio per l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle donne

• Data	Dal 06/09/2004 al 17/12/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**CLAR (Centro Libero Analisi e Ricerche di Fano - PU)**
• Qualifica conseguita	Corso di aggiornamento di riqualificazione per occupati **in "Valutazione del personale ed innovazione nella Pubblica Amministrazione'** (area P.A.) Durata: 150 ore – Attestato di frequenza valido ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 221/12/1978
• Argomenti trattati	Moduli: La gestione della conoscenza per lo sviluppo dell'innovazione; I sistemi di valutazione del personale come strumento di innovazione; Metodi e tecniche efficaci per la gestione per obiettivi

• Data	Dal OTTOBRE 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA**
• Qualifica conseguita	ISCRITTA PRIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE SISS SCUOLA SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SUPERIORE CLASSE DI ABILITAZIONE A19
• Argomenti trattati	SPECIALIZZAIZONE MATERIE DI DIRITTO ED ECONOMIA

PUBBLICAZIONI	Dall'ottobre 1995 al febbraio 1996 ho lavorato alla **traduzione di un libro di economia** di David D. Friedman dal titolo **"The Machinery of Freedom" ("L'ingranaggio della libertà")**. Il libro è stato pubblicato nel 1997 della casa Editrice Liberi Libri .

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI *Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*	
PRIMA LINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Eccellente
• Capacità di espressione orale	Eccellente
	SPAGNOLO
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Discreta
• Capacità di espressione orale	Discreta
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	LE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ANCHE IN AMBIENTE MULTICULTURALE, SONO STATE AFFINATE GRAZIE ALLE ESPERIENZE LAVORATIVE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO COME COORDINATRCE DI RETI NAZIONALI E TRASNAZIONALI PER LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI E NA ZIONALI E COME COORDINATRICE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE DELLA RIABILITAZIONE S. STEFANO. IL LA VORO DI OPERATORE DELLA MEDIAZIONE PRESSO LA PROVINCIA HA ULTERIORMENTE AFFINATO QUESTA MIA CAPACITÀ.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	LE ESPERIENZE DI LAVORO GIÀ DESCRITTE, COME COORDINATRCE DI RETI NAZIONALI E TRASNAZIONALI PER LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI E NA ZIONALI, COME COORDINATRICE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE DELLA RIABILITAZIONE S. STEFANO E COME OPERATORE DELLA MEDIAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI MACERATA RICHIEDONO CONTINUAMENTE COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI, BILANCI. Inoltre, le capacità organizzative si affinano ogni giorno, conciliando famiglia, lavoro,organizzazione della casa e bimba da custodire.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	TUTTI I LAVORI SVOLTI FINO AD ORA HANNO RICHIESTO L'UTILIZZO DEL COMPUTER E DI PROGRAMMI SPECIFICI COME AD ESEMPIO IL JOB ANGENCY, IL SIFORM, ED IL SITO DELL'ECM.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	DURANTE IL TEMPO LIBERO MI DEDICO ALL'APPRENDIMENTO DI UNO STRUMNTO MUSICALE INDIANO: L'HARMONIUM.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	DA ALCUNI ANNI MI DEDICO ALLA DISCIPLINA DELLO YOGA, E STO FACENDO UN CORSO PER DIVENTARE INSEGNANTE.
PATENTE O PATENTI	Patente B

Autorizzo trattamento dati ex d.lgs. 196/2003

06A03716

DECRETO 5 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Biella.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il provvedimento presidenziale n. 34 del 28 giugno 2005 con il quale il presidente della provincia di Biella designa la dott.ssa Rossana Santarelli consigliera di parità effettiva;

Visto l'esposto «avverso la designazione della consigliera di parità effettiva e supplente effettuata dalla provincia di Biella» presentato dalle sig.re Alessandra Guarini ed Enrica Borgna, consigliere di parità uscenti, presentato in data 28 luglio 2005;

Vista la nota prot. n. 1297/4/A del 12 settembre 2005 con la quale si richiede alla provincia di Biella di fornire le contro deduzioni all'esposto suddetto;

Preso atto delle contro deduzioni fornite con nota prot. 69880 del 20 ottobre 2005 dalla provincia di Biella in risposta a quanto richiesto dal competente Ufficio del Ministero del lavoro in merito all'esposto delle sig.re Guarini e Borgna;

Preso atto della nota prot. n. 81546 del 27 dicembre 2005 della provincia di Biella, avente ad oggetto la richiesta di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Rossana Santarelli, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Biella;

Decreta:

La dott.ssa Rossana Santarelli è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Biella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Nominativo Rossana Santarelli

Percorso Scolastico

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma, nel 1978, con la votazione di 100/110.

Percorso formativo

Progettista di politiche locali per il lavoro " corso della durata di 500 ore per il quale, a gennaio 97, ha conseguito il relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Piemonte ;
Operatrice di orientamento e pari opportunità - corso della durata di 330 ore, realizzato dal Ministero del Lavoro (1997) per l'attivazione di reti di operatrici/tori di orientamento e pari opportunità operanti presso gli uffici del Ministero del Lavoro nell'ambito delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ;
Abilitazione alle Ispezioni nelle società cooperative corso con relativa prova di esame organizzato dal Ministeri del Lavoro
Ordinamento delle autonomie locali corso organizzato dalla SSPAL ;
Gestione delle risorse umane giornate di formazione organizzate dalla provincia di Biella e tenuto dalla società Soges
Bilancio di Competenze corso organizzato dal Ministero del lavoro e P.S. (1998)
Dalla Tutela al Mainstreaming – dalla Legislazione di Parità, alla Promozione delle Politiche di Genere brevi corsi organizzati dalla Consigliera di Parità Regionale e dalla Direzione Regionale per il Lavoro di Torino

Seminari specialistici relativi a:

- problematiche della **legge 241/90,** con riferimento alla legge 142/90, (Bologna presso la S.S.P.A.) ;
- **Counselling, tutoring, motivazione** tenuto dal dott. Bettini della Fondazione Centro di orientamento di Alessandria ;
- Le **nuove regole del lavoro nella legge Biagi** organizzato dalla società Paradigma ;

Esperienze Professionali

Dipendente della Provincia di Biella (1999 al 2005)

Durante questo periodo è stata :
Responsabile del Centro per L'impiego della Provincia di Biella, dal momento della sua costituzione ad oggi . Ha contribuito attivamente alla progettazione dell'impianto organizzativo ed alla definizione delle varie tipologie di servizi da erogare.
Ha pertanto maturato esperienza di progettazione e realizzazione di attività legate ai percorsi di orientamento ed accompagnamento al lavoro di giovani ed adulti, a percorsi di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, _con particolare attenzione alla dimensione di genere._
Ha partecipato ed è tuttora impegnata, in numerosi tavoli di lavoro presso la Regione Piemonte, sia per la definizione del Masterplan dei Servizi per l' Impiego sia per tutte le problematiche legate alle funzioni delegate alle Province in materia di politiche per il lavoro. I temi trattati spaziano dagli aspetti di tipo normativo ed amministrativo, alla definizione di percorsi di formazione del personale dei Centri per l'impiego, dalla progettazione, monitoraggio e valutazione delle attività finanziate con il Piano Operativo Regionale, all' utilizzo del fondo nazionale e regionale destinato all'inserimento di soggetti disabili dalla L. 68/99.
Ha fatto parte del *Comitato Guida* per la formazione degli operatori/trici di politiche attive per il lavoro.
Ha partecipato più volte, in rappresentanza della Provincia di Biella, alle riunioni del Comitato al Lavoro e Formazione, istituito ai sensi dell' art. 8 L.R. 41/98.
E' stata nominata in numerose commissioni tecniche, come Componente esperta, sia per l'aggiudicazione di gare per l'affidamento di servizi, sia per la valutazione e l'accertamento dei requisiti professionali necessari per l'esercizio di specifiche attività.
E' stata nominata e lo è anche attualmente Referente della Provincia di Biella in alcuni importanti progetti Equal sul tema:

- integrazione di persone immigrate
- inclusione sociale delle fasce deboli o che presentano rischi di esclusione
- pari opportunità.

La partecipazione a questi progetti ha previsto dalla progettazione alla realizzazione di azioni, dalla creazione all'attivazione e mantenimento di una rete locale di partner operativi.

Dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (1979 al 1999)

Durante questo periodo è stata :

- **Responsabile della Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Biella** dal 1992 al 1999;
- **Vice direttore dell' Ufficio Provinciale del Lavoro di Vercelli** dal 1992 al1994;
- **Responsabile della Sezione Circoscrizionale di Vercelli e di Cossato** nel periodo che va dal 1988 al 1992;
- **Componente della Segreteria Tecnica della Commissione Regionale per l'Impiego del Piemonte, a Torino** dal 1982 al1984; l' incarico era riferito anche all'attuazione dell'accordo FIAT del 13/7/81 per collocare in mobilità 7500 lavoratori/trici; prima esperienza italiana di attivazione e gestione di liste di mobilità, recepita successivamente dalla legge n° 181 del 15/5/89;

- **Ispettrice di Cooperativa**, a seguito di superamento corso specifico per Ispettore di cooperative, è stata incaricata di ispezioni di particolare rilevanza per le caratteristiche e le dimensioni delle cooperative;
- ha presieduto la **Commissione di Conciliazione di Biella** competente a dirimere controversie individuali di lavoro dal 1980 al 1999;
- si è occupata, con funzioni di mediazione, di **controversie collettive** riguardanti problemi organizzativi, di crisi aziendale e ricorso agli ammortizzatori sociali;
- ha fatto parte di gruppi di lavoro presso l'Ufficio Regionale del lavoro per progettare e realizzare interventi di politica attiva ;
- **ha realizzato "Lo Sportello Donna" presso la Sezione Circoscrizionale di Biella già nel 1994/1997** in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro di Torino e la Consigliera di Parità Regionale con l'obiettivo di offrire quattro livelli di intervento:
  - orientamento al lavoro
  - promozione delle donne nel mercato del lavoro
  - tutela
  - sostegno alla creazione di impresa al femminile
  - attivazione della Rete
- ha cercato di sperimentare nelle strutture periferiche del Ministero del Lavoro **servizi innovativi** quali ad esempio :
  - integrazione politiche genere con le politiche del lavoro;
  - percorsi di orientamento e di conoscenza del mercato del lavoro;
  - attivazione di stage per giovani diplomati;
  - attività di preselezione volti a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, servizio che nel 1993 è stato considerato meritevole di segnalazione, dal Dipartimento della Funzione pubblica, per l'iniziativa "Cento Progetti al Servizio del cittadino;
  - stesura di prontuari ad uso interno e non, sull'apprendistato, sulle qualifiche ammesse alla richiesta nominativa di assunzione

Pubblicazioni

Proposta di intervento nelle scuole medie inferiori - pubblicazione utilizzata come modello d'intervento in numerose Sezioni Circoscrizionali della Regione Piemonte;

Guida per Imprese e Lavoratori sulle agevolazioni previste per le varie tipologie di assunzione

Documentazione e materiali prodotti dal CPI di Biella

Incarichi specifici

Componente "Gruppo di lavoro 125 e politiche attive del lavoro a favore delle donne dal 1993/1999" quale referente del Ministero – sede Vercelli/Biella.
Rete di Parità presente nella Regione Piemonte attivata dalla Consigliera di Parità Regionale e dall'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Torino.

Responsabile "Sportello Donna e Lavoro" di Biella presso Sezione Circoscrizionale per Impiego 1994/1997

Referente di Parità individuata dalla Direzione Regionale del Lavoro di Torino per area Biellese – Rete operatrici di orientamento e pari opportunità nell'ambito dei progetti NOW Ministero del Lavoro

Relatrice in numerosi convegni e seminari in materia di Pari Opportunità e Politiche Attive del Lavoro

Segretaria Associazione Soroptimist anni 1994-96 – associazione che si occupa di promuovere e valorizzare la donna nel lavoro, nella famiglia nella società.
Socia Soroptimist dal 1990 al 2005.
Attualmente **referente per la partecipazione a Consulte**

14 LUG. 2005

06A03717

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 marzo 2006.

Modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva del Consiglio della Comunità europea del 28 marzo 1983, n. 129, modificata dalla direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, n. 370, che obbliga gli Stati Membri ad adottare o mantenere in vigore le misure necessarie perché pelli di cuccioli di foca non siano importate a fini commerciali;

Visto l'art. 19 del regolamento (CE) 7 marzo 1994, n. 519 relativo al regime comune applicabile alle importazioni nell'Unione europea il quale prevede la possibilità per gli Stati Membri di introdurre divieti di importazione sulla base di normative nazionali, in caso di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali;

Visto il decreto del Ministero del commercio con l'estero 8 giugno 1978, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci».

Visto l'art. 1 del regolamento ministeriale 14 luglio 1990, n. 313, il quale prevede che «l'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;

Ritenuta l'opportunità di definire le modalità applicative del regime autorizzatorio delle pelli di foca;

Considerato che la Commissione europea è stata informata della volontà di adottare il presente decreto ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *b)* del citato regolamento (CE) n. 519 del 1994, con nota del 10 febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia, per fini commerciali, di pelli di cuccioli di foca (n.c. 43 01 70 10; 43 02 19 41; 43 02 30 51; 43 03 10 10).

Art. 2.

1. L'importazione dei beni compresi nell'allegato 1 al presente decreto quali pelli da pellicceria gregge di foca, delle pelli da pellicceria conciate o preparate anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti di foca, delle pelliccerie lavorate o confezionate di foca è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale, a prescindere dal paese di origine (non preferenziale). L'autorità incaricata dell'applicazione del presente decreto e del rilascio delle autorizzazioni all'importazione dei beni sopra citati è il Ministero delle attività produttive - Direzione generale della politica commerciale.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro delle attività produttive: SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

ALLEGATO *1*

Nomenclatura combinata:

43 01 70 90 limitatamente alla foca;
43 01 80 80 limitatamente alla foca;
43 01 90 00 limitatamente alla foca;
43 02 19 35 limitatamente alla foca;
43 02 19 49 limitatamente alla foca;
43 02 20 00 limitatamente alla foca;
43 02 30 10 limitatamente alla foca;
43 02 30 45 limitatamente alla foca;
43 02 30 55 limitatamente alla foca;
43 03 10 90 limitatamente alla foca;
43 03 90 00 limitatamente alla foca.

06A03672

DECRETO 20 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio approvvigionamento di meccanizzazione agricolomacerata - CAIMA Macerata - Soc. coop. a r.l.», in Macerata.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2004 n. 364/2004 con il quale l'avv. Fabrizio Urbani è stato nominato commissario liquidatore della società Consorzio approvvigionamento di meccanizzazione agricolomacerata - CAIMA Macerata - Soc. coop. a r.l., con sede in Macerata, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 18 aprile 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ciro Papale nato a Capua (Caserta) il 30 giugno 1965, domiciliato in Roma, con studio in via Pietro della Valle, n. 2 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Urbani, dimissionario;

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03604

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 22 marzo 2006.

Modifica al decreto 16 dicembre 2004, recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni».

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 8 aprile 1983, n. 110;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, del Ministro delle comunicazioni, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166, del 19 luglio 2001;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» ed, in particolare, l'art. 9;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Ritenuta in base all'esperienza maturata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lett. *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 ad una diversa definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero delle comunicazioni allo scopo di rendere omogenee le diverse aree di attività amministrativa e pertanto di conseguire, attraverso una unità decisionale, snellezza nell'esercizio delle funzioni ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi;

Su proposta del Segretario generale, su parere conforme del Direttore generale per la gestione delle risorse umane, del Direttore generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, del Direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, del Direttore generale per la regolamentazione del settore postale, del Direttore generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative e del Direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ultimo periodo dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302, del 27 dicembre 2004, è sostituito dal seguente: «Disciplina tecnica inerente ai titoli abilitativi all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica».

2. Alla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 4, del decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 sono aggiunti i seguenti periodi: «Esame dei piani tecnici per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici. Istruzioni e coordinamento in mate-

ria di interferenze elettriche e rilascio di nulla osta alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica».

Art. 2.

1. Le lettere *a)*, *b) c) d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, sono così sostituite:

«*a*) Ufficio I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico.

Istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Concessione dei diritti di uso delle frequenze, se del caso previo esperimento di gara, individuati dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nel rispetto del piano nazionale di numerazione. Adozione di direttive amministrative. Acquisizione al bilancio di contributi. Adeguamento periodico del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche. Gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche. Disciplina dei servizi a sovrapprezzo. Erogazione benefici in materia di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Studi anche comparati sull'evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Disciplina di competenza per il settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico. Partecipazione ai lavori degli organismi nazionali, comunitari e internazionali nonché formulazione di proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali, nelle materie rientranti nei propri compiti.

b) Ufficio II - Comunicazioni elettroniche ad uso privato.

Istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato. Concessione dei diritti individuali d'uso delle frequenze individuati dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Acquisizione al bilancio dei contributi. Adozione di direttive amministrative. Disciplina di competenza per il settore delle comunicazioni elettroniche ad uso privato. Rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radio. Partecipazione ai lavori degli organismi nazionali, comunitari e internazionali nonché formulazione di proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali, nelle materie rientranti nei propri compiti.

c) Ufficio III - Radiodiffusione televisiva pubblica e privata. Contributi.

Rilascio concessioni e licenze, se del caso previo esperimento di gara, e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione televisiva anche nelle forme evolutive. Adozione delle direttive amministrative. Adempimenti inerenti alla convenzione e al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Disciplina di competenza del settore della radiodiffusione televisiva. Studi anche comparati sulla evoluzione dei servizi di radiodiffusione televisiva. Acquisizione al bilancio di canoni e contributi. Erogazione benefici in materia di servizi di radiodiffusione televisiva. Partecipazione ai lavori degli organismi nazionali, comunitari e internazionali nonché formulazione di proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali, nelle materie rientranti nei propri compiti.

d) Ufficio IV - Radiodiffusione sonora pubblica e privata. Contributi. Adozione nulla osta per i benefici dell'editoria.

Rilascio concessioni e licenze, se del caso previo esperimento di gara e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora anche nelle forme evolutive. Adozione delle direttive amministrative. Disciplina di competenza del settore della radiodiffusione sonora. Studi anche comparati sulla evoluzione dei servizi di radiodiffusione sonora. Acquisizione al bilancio di canoni e contributi. Erogazione benefici in materia di servizi di radiodiffusione sonora. Adozione nulla osta per i benefici dell'editoria. Partecipazione ai lavori degli organismi nazionali, comunitari e internazionali nonché formulazione di proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali, nelle materie rientranti nei propri compiti;

e) Ufficio V - Vigilanza e controllo.

Vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche. Vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero. Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione per la parte di competenza del Ministero. Recupero coattivo di canoni e contributi evasi nel settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato e nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva. Contratti.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 376

06A03671

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2006.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'artività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2015:

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
000038	Barbabietola da zucchero	Albertine	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
002605	Barbabietola da zucchero	Amos	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000171	Barbabietola da zucchero	Columbia	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
002608	Barbabietola da zucchero	Europa	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000212	Barbabietola da zucchero	Lena	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
000213	Barbabietola da zucchero	Linda	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
002607	Barbabietola da zucchero	Ricer	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000277	Barbabietola da zucchero	Suprafort	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
000278	Barbabietola da zucchero	Suprafort Cerco	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003706	Colza	Rafaela	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003875	Erba medica	Ambra	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000409	Erba medica	Argenta	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003894	Erba medica	Atene	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003876	Erba medica	Eletta	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003962	Erba medica	Ferri	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003912	Erba medica	Gigante Romea	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000432	Erba medica	Itaca	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003895	Erba medica	Londra	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003936	Erba medica	Premariacco	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003871	Erba medica	Redgreen	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003893	Erba medica	Regina	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003937	Erba medica	Riviera Vicentina	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003905	Festuca arundinacea	Erika	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003869	Fienarola dei prati	Annalisa	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001179	Frumento tenero	Ariano	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001180	Frumento tenero	Arquà	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003622	Frumento tenero	Colfiorito	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
003608	Frumento tenero	Eureka	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
003619	Frumento tenero	Idice	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
001238	Frumento tenero	Nobel	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
004445	Frumento tenero	Sagittario	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
003613	Frumento tenero	Soissons	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
001262	Frumento tenero	Spada	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001272	Frumento tenero	Tivoli	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003606	Frumento tenero	Tremie	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003618	Frumento tenero	Villanova	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
001280	Frumento duro	Adamello	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001290	Frumento duro	Arcangelo	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
003589	Frumento duro	Arcobaleno	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003577	Frumento duro	Colosseo	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
001305	Frumento duro	Duilio	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003572	Frumento duro	Fortore	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003586	Frumento duro	Giemme	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
002028	Frumento duro	Grazia	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003584	Frumento duro	Ionio	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003588	Frumento duro	Pedrisco	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003573	Frumento duro	Platani	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003574	Frumento duro	Solex	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
001340	Frumento duro	Tappo	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
001342	Frumento duro	Tresor	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
001348	Frumento duro	Vento	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003879	Ginestrino	Albena	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003908	Ginestrino	Fabio	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003788	Girasole	Andora	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
004448	Girasole	Eliogen	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003860	Girasole	Emporio	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
004447	Girasole	Laura	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003770	Girasole	Viviana	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003874	Lupinella	Ambra	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
002213	Lupinella	Lea	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003091	Mais	Agrisprint	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003526	Mais	Agrisuper	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003495	Mais	Aligreen	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003141	Mais	Aliseo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003115	Mais	Cosmo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003108	Mais	Doria	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003515	Mais	Eleonora	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001539	Mais	Fedro	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003483	Mais	Freddy	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003492	Mais	Gabriele	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003505	Mais	Garda	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003106	Mais	Gritz	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003142	Mais	Kendo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003101	Mais	Madexy	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003357	Mais	Matisse	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003129	Mais	Rubens	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001780	Mais	Sacro	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003524	Mais	Sammy	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003140	Mais	Seller	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003527	Mais	Seneca	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003389	Mais	Silla	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003343	Mais	Tema	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003494	Mais	Tricer	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003547	Orzo distico	Aci	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003627	Orzo distico	Amillis	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
000614	Orzo distico	Arda	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003628	Orzo distico	Orchidea	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003741	Orzo distico	Tidone	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
000881	Riso	Ariete	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
000892	Riso	Elio	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003738	Riso	Gange	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003734	Riso	Savio	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003684	Soia	Lynda	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003669	Soia	Nancy	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003668	Soia	Nikir	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003685	Soia	Valsoia	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003074	Sorgo	Fano	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003053	Sorgo	Kalblanc – X331	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003058	Sorgo	Maximum	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003081	Sorgo	Sorgui	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003891	Sulla	Carmen	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003902	Trifoglio alessandrino	Enri	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003924	Trifoglio alessandrino	Mario	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003935	Trifoglio incarnato	Pier	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000505	Trifoglio incarnato	Trincat	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003951	Trifoglio incarnato	Viterbo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003899	Trifoglio pratense	Cardinal	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
000034	Barbabietola da zucchero	Adrienne	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
000236	Barbabietola da zucchero	Monohikari	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
002603	Barbabietola da zucchero	Naila	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
002606	Barbabietola da zucchero	Nemadie	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
002604	Barbabietola da zucchero	Orio	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003689	Colza	Angkor	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003701	Colza	Beryl	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003705	Colza	Grenat	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003703	Colza	Konda	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003688	Colza	Orelia	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003690	Colza	Orphee	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003707	Colza	Pallas	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003708	Colza	Rubis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003901	Dattile	Dika	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003916	Dattile	Justus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003938	Dattile	Rada	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003881	Erba medica	Belmont	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003898	Erba medica	Cimarron VR	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003928	Erba medica	Nadejda 2	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003934	Erba medica	Pondus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003877	Erba medica	Protea	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003939	Erba medica	Rio	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003949	Erba medica	Vega	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000469	Erba medica (ecotipi)	Campana	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003068	Erba sudanese	Abetone	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003944	Festuca dei prati	Skawa	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003601	Frumento duro	Ceedur	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003578	Frumento duro	Exeldur	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
001317	Frumento duro	Lira	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003583	Frumento duro	Lloyd	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
004446	Frumento tenero	Ariete	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
001181	Frumento tenero	Arsenal	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
002016	Frumento tenero	Brasilia	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003615	Frumento tenero	Idra	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003609	Frumento tenero	Lampo	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
001231	Frumento tenero	Loreto	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001193	Frumento tenero	Lucrezia	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001239	Frumento tenero	Oderzo	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001248	Frumento tenero	Recital	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003772	Girasole	Albion	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003777	Girasole	Alcazar	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000944	Girasole	Alice	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003773	Girasole	Ausonia	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003805	Girasole	Balthazar	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003785	Girasole	Bilto	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003787	Girasole	Cobra	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003800	Girasole	Corinto	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003799	Girasole	Corrivo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003794	Girasole	Corsa	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003798	Girasole	Corsario	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003801	Girasole	Cruzado	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003821	Girasole	Danko	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003820	Girasole	Diamond – HB9202	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003823	Girasole	Esperia	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003828	Girasole	Gemmakalb – DK4005	20/03/1995	n. 73 dcl 28/03/95
003834	Girasole	Ilarkalb – DK3892	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001962	Girasole	Isa	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
001010	Girasole	isabel	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003835	Girasole	Isar	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001011	Girasole	Isardo	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
001013	Girasole	Ismus	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
001014	Girasole	Isola	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003839	Girasole	Isomil	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001016	Girasole	Iva	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
001017	Girasole	Jenny	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003831	Girasole	Kirova	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003793	Girasole	Korralon	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003852	Girasole	Ninja	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003853	Girasole	Niva	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003854	Girasole	Olbia	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003857	Girasole	Otello	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003804	Girasole	Pablo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003802	Girasole	Panmax	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003811	Girasole	Saki	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003757	Girasole	Sanluca	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003753	Girasole	Santorin	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001064	Girasole	Select	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003750	Girasole	Sibona	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003817	Girasole	Sila	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003818	Girasole	Solekalb – DK3891TR	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001079	Girasole	Solmax	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003764	Girasole	Tonga	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003872	Loglio d'Italia	Artura	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
004352	Loglio d'Italia	Avance	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003915	Loglio d'Italia	Koga	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003130	Mais	Abel	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001363	Mais	Acturus	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003118	Mais	Agribasic	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003092	Mais	Agrifast	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003472	Mais	Agrihoil	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003471	Mais	Agriprod	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003473	Mais	Agriwin	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003085	Mais	Agrotis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003457	Mais	Alicia	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001381	Mais	Alton	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003112	Mais	Androdek	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003485	Mais	Apolis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001407	Mais	Atlantis	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003089	Mais	Avantis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003135	Mais	Birch W5559	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003466	Mais	Brasilia	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001445	Mais	Carassin (Wx)	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003521	Mais	Carpi	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003490	Mais	Celso	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001465	Mais	Cordova	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003126	Mais	Cosbi	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003124	Mais	Creatis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003099	Mais	Diantus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003352	Mais	Diogene	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003530	Mais	Ducatis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003528	Mais	Duel	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003371	Mais	Dustin	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001531	Mais	Executive	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003137	Mais	Febo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003100	Mais	Fortio	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003097	Mais	Gala	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001570	Mais	Giano	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003481	Mais	Giorgione	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001577	Mais	Gladiator	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003522	Mais	Goldetta	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003122	Mais	Goldiana	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003523	Mais	Goldiva	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003486	Mais	Guaranis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003395	Mais	Hokey	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003461	Mais	Kasna	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003365	Mais	Kiwi	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003127	Mais	Landri	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001632	Mais	Liri	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003501	Mais	Mabor	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003144	Mais	Magiarus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003378	Mais	Magot	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003497	Mais	Maidis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001649	Mais	Maiorca	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003503	Mais	Maja	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001650	Mais	Majority	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003382	Mais	Malenus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003102	Mais	Malinor	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003480	Mais	Mantengna	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003133	Mais	Marilis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003379	Mais	Marinus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003489	Mais	Mavic	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003381	Mais	Mazur	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003487	Mais	Mirifis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003111	Mais	Mondek	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003346	Mais	Mondo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003356	Mais	Morandi	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003105	Mais	Mosa	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003482	Mais	Mover	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001693	Mais	Nicialus (Wx)	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003392	Mais	Nordek	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003098	Mais	Nostrano	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003360	Mais	Numeris	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003131	Mais	Operis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003398	Mais	Orso	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001719	Mais	Paolo – DK 711	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003502	Mais	Pescara	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003083	Mais	Podion	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003364	Mais	Poplar W6359	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003358	Mais	Proteus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003350	Mais	Punto 90	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003355	Mais	Rialtis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003109	Mais	Roldek	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003121	Mais	Ronald	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001770	Mais	Ross	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003086	Mais	Rosselis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003128	Mais	Rossini	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003508	Mais	Rugby	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003396	Mais	Sail	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003467	Mais	Samodek	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003383	Mais	Sele	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003361	Mais	Selectis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003138	Mais	Sir	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003339	Mais	Sky	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003477	Mais	Spartis	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003493	Mais	Stefan	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003384	Mais	Strike	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003397	Mais	Surf	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003385	Mais	Swing	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003390	Mais	Taidek	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003120	Mais	Tempra	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003499	Mais	Tenor	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003529	Mais	Tiver	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003509	Mais	Tomcat	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003468	Mais	Variant	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003366	Mais	Veni	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003488	Mais	Vidi	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
002099	Mais	Visir	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003532	Mais	Walnut W8074	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003145	Mais	Zeadek	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
004025	Orzo distico	Aphrodite	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
004385	Orzo distico	Arco	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
004120	Orzo distico	Barke	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003623	Orzo distico	Friulia	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003746	Orzo distico	Krona	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003740	Orzo distico	Magda	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
000637	Orzo distico	Nico	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
003631	Orzo polistico	Balkan	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
002629	Patata	Imperia	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
002633	Patata	Maritiema	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001931	Patata	Origo	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
002634	Patata	Platina	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
002636	Patata	Santana	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000490	Pisello da foraggio	Nettuno	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003732	Riso	Artico	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000887	Riso	Belgioioso	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
000925	Riso	Sorriso	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003653	Soia	Dekana	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003656	Soia	Frida	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003676	Soia	Reflex	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003681	Soia	Topwest	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003075	Sorgo	Albor	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003069	Sorgo	Alirapid	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003059	Sorgo	Ariel	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003071	Sorgo	Camargo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003078	Sorgo	Didon	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003052	Sorgo	Ector	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003073	Sorgo	Luberon	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003061	Sorgo	Mr White	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003062	Sorgo	Papirus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003080	Sorgo	Quinci	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003066	Sorgo	Rosus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003060	Sorgo	Santerno	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003054	Sorgo	Sonora – X332	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003070	Sorgo	Ulisse	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003072	Sorgo	White Challenge	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003930	Trifoglio alessandrino	Ovidio	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003878	Trifoglio incarnato	America	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003885	Trifoglio incarnato	Chief	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003892	Trifoglio incarnato	Cicero	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003897	Trifoglio incarnato	Columbus	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003948	Trifoglio incarnato	Tardivo	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003947	Trifoglio incarnato	Tibbee	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003625	Triticale	Noè	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
004877	Veccia comune	Encantada	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000539	Veccia comune	Itria	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003921	Veccia comune	Mery	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
003918	Veccia comune	Miluka	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000545	Veccia comune	Murgia	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003933	Veccia comune	Pepe	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
000547	Veccia comune	Pietranera	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001953	Veccia comune	Sauro	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003953	Veccia vellutata	Wista	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2008.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003581	Frumento duro	Colorado	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
001325	Frumento duro	Norba	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
003598	Frumento duro	Preco	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95
003050	Erba sudanese	Deligrass	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001358	Mais	Adriatico	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001477	Mais	Dalmazia	20/03/1995	n. 71 del 25/03/95
001574	Mais	Giordana	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
001677	Mais	Molar	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003491	Mais	Tuono	20/03/1995	n. 73 del 28/03/95
001794	Mais	Senta	27/03/1995	n. 93 del 21/04/95
003742	Orzo distico	Apex	03/03/1995	n. 60 del 13/03/95
003539	Orzo polistico	Sereno	27/10/1995	n. 261 del 08/11/95

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03675

DECRETO 5 aprile 2006.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Friuli-Venezia Giulia, danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le procedure di cui al decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Vista la delibera di Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia del 10 febbraio 2006, n. 229, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della regione Friuli-Venezia Giulia che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Friuli-Venezia Giulia con delibera di Giunta n. 229 del 10 febbraio 2006.

2. La stessa regione determina le modalità e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'AGEA ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03617

DECRETO 5 aprile 2006.

Rettifica dei prezzi unitari delle strutture aziendali - serre e reti antigrandine, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici aversi (nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale);

Visto in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5;

Visto il piano assicurativo 2005, approvato con decreto 17 marzo 2005, n. 100.817, che si intende prorogato per il 2006, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto e conformemente alla proposta della Commissione tecnica istituita con decreto 30 luglio 2004;

Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visto il proprio decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 22 febbraio 2006, n. 44, con il quale sono stati determinati i prezzi di mercato per la individuazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006;

Considerato che nell'elenco prezzi, allegato al richiamato decreto 14 febbraio 2006, relativamente alle strutture, per le quali si è inteso confermare i prezzi unitari dell'anno precedente, a seguito di un disguido di trascrizione sono stati indicati alcuni valori errati;

Ritenuto di provvedere alla rettifica;

Decreta:

Nell'allegato al decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 febbraio 2006, n. 44, l'elenco dei prezzi unitari delle strutture aziendali è sostituito dal seguente:

Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato 210,00 €/mq;

Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas) 165,00 €/mq;

Serre tunnel con struttura in metallo e copertura in film plastico (doppio o singolo) 60,00 €/mq;

Reti antigrandine 12.000,00 €/ettaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03618

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 dicembre 2005.

Attribuzione dell'assegno vitalizio, ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86, relativo all'Istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2 della predetta legge che demanda alla Commissione prevista dalla disposizione stessa l'individuazione degli sportivi cui attribuire l'assegno;

Visto il proprio decreto 20 giugno 2003, con cui è stata istituita la citata Commissione;

Visto il verbale della Commissione n. 8 del 18 novembre 2005 e n. 9 del 16 dicembre 2005, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di condividere la deliberazione della Commissione e le motivazioni addotte, alle quali si fa rinvio;

Viste le comunicazioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, della legge n. 86/2003;

Decreta:

Ai sottoindicati sportivi italiani è attribuito, a decorrere dal corrente anno, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.

Bailetti Antonio, nato a Bosco di Mano (Vicenza) il 29 settembre 1937, campione olimpico di ciclismo - € 15.000,00=;

Del Papa Pierluigi, nato a Pisa il 2 maggio 1938, campione europeo pesi massimi nel 1966 - ha difeso il titolo per dodici volte - € 15.000,00=;

Guiducci Colomba Bina, nata a Ramiseto il 22 agosto 1940, campionessa del mondo individuale femminile tiro al piattello 1969 a S. Sebastian (Spagna) - € 15.000,00=;

Sorrentino Sergio nato a Trieste il 19 luglio 1924, campione del mondo 1958 (Svezia) Vela - ha partecipato a tre Olimpiadi - ha indossato la maglia azzurra per ben 432 volte - € 15.000,00=;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

06A03673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2006.

Autorizzazione alla società «CAF Centro di assistenza fiscale nazionale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane S.r.l., Artigiani - dipendenti - pensionati - CAF CLAAI S.r.l.», in Milano, ad esercitare l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e da pensione, quale centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento,

Autorizza

la società «CAF Centro di assistenza fiscale nazionale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane S.r.l., Artigiani - dipendenti - pensionati - CAF CLAAI S.r.l.», con sede in Milano, corso Manusardi n. 10, c.a.p. 20136, codice fiscale e partita I.V.A. n. 10571710150, ad esercitare l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e da pensione, quale centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati, e ad utilizzare la parola CAF, previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale.

Motivazioni.

Con il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, è concessa l'autorizzazione, per il «CAF Centro di assistenza fiscale nazionale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane S.r.l., Artigiani - dipendenti - pensionati - CAF CLAAI S.r.l.», di Milano all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società legalmente rappresentata dall'amministratore unico dott. Aldo Montericcio, nato a Trapani il 25 luglio 1948.

La «Confederazione libere associazioni artigiane italiane CLAAI» è socia nella società «CAF centro di assistenza fiscale nazionale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane S.r.l., Artigiani - dipendenti - pensionati - CAF CLAAI S.r.l.» con la quota di partecipazione del 51% e rientra nella fattispecie prevista dalla lettera *f)* dell'art. 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione del centro di assistenza fiscale.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha presentato copia conforme all'originale dell'atto costitutivo stipulato in data 27 aprile 1993, in Milano, a rogito notaio Alberto Roncoroni n. 96966 di repertorio e n. 11343 di raccolta, ed il relativo statuto modificato in data 27 ottobre 2005 a Milano, notaio Chiara Della Chà, n. 953 di repertorio, n. 734 di raccolta, registrato presso l'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Milano 4, in data 7 novembre 2005, ad esso allegato;

b) ha interamente versato il capitale sociale pari ad € 52.000,00;

c) ha presentato la polizza assicurativa «RAS» n. 059563107 con effetto dal 2 marzo 2006 la cui garanzia è stata prestata, con un massimale di € 1.033.000,00;

d) ha presentato la relazione tecnica sulle capacità operative in data 31 ottobre 2005;

e) ha presentato autocertificazione (art. 8 decreto ministeriale n. 164/1999) resa dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società richiedente;

f) ha presentato autocertificazione (art. 8 decreto ministeriale n. 164/1999) resa dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società di servizi della quale intende avvalersi;

g) ha indicato la specificata attività che intende affidare alla società di servizi: redazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi persone fisiche, invio telematico dei predetti modelli.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001).

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali:

decreto 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, del direttore del Dipartimento delle entrate, con il quale, all'art. 1, è stata attribuita, ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati» nonché alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 marzo 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A03714

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca nel giorno 15 marzo 2006.

Motivazioni.

Il provvedimento si è reso necessario a causa del guasto alla linea telefonica esterna che ha impedito l'attivazione del collegamento con il sistema centrale con conseguente impossibilità di assicurare l'erogazione dei normali servizi istituzionali, secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Sciacca con nota protocollo n. 9802 del 16 marzo 2006.

L'ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 3 aprile 2006

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

06A03715

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 aprile 2006.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006. (Deliberazione n. 84/06/CSP).

L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 12 aprile 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione siciliana, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

Vista lo statuto speciale della regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale» e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto del presidente della Regione siciliana del 29 marzo 2006, n. 132, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del presidente e dei deputati dell'assemblea regionale siciliana;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Sardegna 3 aprile 2006, n. 28, recante «Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 27 marzo 2006, n. 12, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Peio;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 21 marzo 2006, n. 145, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri del consiglio comunale di Ayas;

Tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali previsti per i giorni 28 e 29 maggio 2006 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali delle regioni a statuto ordinario, il cui elenco sarà reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del presidente della Regione siciliana e il rinnovo della assemblea regionale siciliana, dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006, e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dalla data di indizione dei relativi comizi elettorali, sino a tutta la seconda giornata di votazione, salva una eventuale estensione sino al 12 giugno 2006 in relazione a votazioni di ballottaggio previste per le elezioni provinciali e comunali.

2. L'elenco della regione, delle province e dei comuni interessati dalla consultazione elettorale è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI
DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 2.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per l'assemblea regionale siciliana, per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni del 28 e 29 maggio 2006.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, sono sospese nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2006.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, numero *II)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ERPC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ERPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ERPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle

emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti l'accesso e la possibilità di espressione dei soggetti politici e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'art. 2, in forma di equilibrato contraddittorio, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione è vietata la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali nei termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo non sono consentiti interventi video o audio in diretta non preannunciati all'inizio delle medesime.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni regionale, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 maggio 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionale, provinciali o nei consigli comunali da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste regionali collegate alla carica di presidente della Regione siciliana, nonché delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di presidente della provincia o di sindaco nei comuni da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'assemblea regionale siciliana, per i consigli provinciali e per i consigli comunali da rinnovare.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale

dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2, numero *II)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ERPC resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ERPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le

proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ERPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2006.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per

importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1º dicembre 1998, n. 78, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *q)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle ema-

nate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne per le elezioni del presidente della Regione siciliana e il rinnovo della assemblea regionale siciliana, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)* del decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di Governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

TITOLO VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 26.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del comune o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 27.

Norme finali

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, alle consultazioni elettorali provinciali e comunali ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, che per fatti sopravvenuti si svolgeranno nel mese di giugno 2006.

4. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di indizione dei comizi elettorali per l'elezione regionale e per quelle comunali e provinciali.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 12 aprile 2006

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
SORTINO-INNOCENZI BOTTI

06A03801

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 marzo 2006.

Modificazione e integrazione della disciplina in materia di conferimento di capacità di trasporto del gas naturale e di adozione ed aggiornamento dei codici di rete. (Deliberazione n. 53/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 marzo 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la delibera dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas Spa;

la delibera dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Società Gasdotti Italia Spa;

la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2005, n. 42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05);

la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2005, n. 223/05;

il documento per la consultazione 14 novembre 2005 recante «Modifica e integrazione dei criteri per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete per l'attività di trasporto e dispacciamento e per i conferimenti di capacità di trasporto di cui alla deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02» (di seguito: documento di consultazione 14 novembre 2005);

il lodo 20 gennaio 2006, n. 1/06, adottato dal Collegio arbitrale costituito ai sensi della deliberazione n. 42/05 per la risoluzione di una controversia in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale (di seguito: lodo n. 1/06).

Considerato che:

con la deliberazione n. 137/02, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, prevedendo in particolare, agli articoli 9 e 10, disposizioni relative alla tempistica dei conferimenti, e, all'articolo 19, norme per la predisposizione e l'aggiornamento dei codici di rete: e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete attualmente vigenti;

i codici di rete di cui al precedente alinea prevedono, nell'ambito della disciplina delle procedure di conferimento di capacità, che gli utenti confermino le capacità loro conferite, riconoscendo loro la facoltà di ridurre i quantitativi originariamente richiesti, ovvero di rinunciare al conferimento presso uno o più punti;

con il documento per la consultazione 14 novembre 2005, l'Autorità ha previsto modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 137/02, in particolare pro-

spettando modifiche delle tempistiche della procedura di conferimento delle capacità di trasporto, e prospettando l'istituzione di un «Comitato di consultazione» in materia di predisposizione ed aggiornamento dei codici di rete;

i documenti e le osservazioni presentati nell'ambito della consultazione hanno evidenziato, nella maggioranza dei casi:

circa le tempistiche dei conferimenti, l'esigenza della generalità degli utenti che la procedura di conferimento consenta di presentare richieste di accesso presso i punti di riconsegna sino al settimo giorno lavorativo del mese di settembre; circa la disciplina della predisposizione e aggiornamento dei codici di rete, l'opportunità di prevedere un Comitato di consultazione unico per tutti i codici di rete di trasporto adottati ed adottandi, nonché criteri puntuali per la selezione dei soggetti ammessi a far parte del medesimo comitato;

gli elementi esposti dalle parti nell'ambito della controversia decisa con il lodo n. 1/06 hanno evidenziato l'esigenza di una maggiore flessibilità della procedura di conferimento, al fine di consentire rettifiche di errori materiali anche in sede di conferma delle capacità conferite; e che tale carenza ha determinato, in alcune fattispecie, quale quella decisa con il predetto lodo, l'obbligo di versare corrispettivi di bilanciamento pur a fronte di una condotta dell'utente che ha assicurato l'equilibrio del sistema senza cagionare pregiudizi alle posizioni di altri utenti;

la disciplina della procedura di conferimento contenuta nei codici di rete è condizionata dai tempi necessari per consentire all'impresa di trasporto di effettuare le verifiche tecniche relative alla capacità disponibile presso i punti della rete, al fine di soddisfare le richieste di conferimento; e che tale vincolo tecnico condiziona le modalità attuative delle esigenze emerse in sede di consultazione nonché dagli elementi evidenziati dal lodo n. 1/06.

Ritenuto che:

sia necessario modificare la disciplina del conferimento della capacità di trasporto, assicurando le esigenze rappresentate dalla generalità degli utenti nell'ambito della consultazione, entro i limiti imposti dalle tempistiche necessarie alle verifiche tecniche sopra richiamate; e che sia a tal fine opportuno integrare la disciplina attualmente prevista dalla deliberazione n. 137/02, riconoscendo ai soggetti interessati la facoltà di presentare una richiesta di accesso ai punti di riconsegna anche entro i primi sette giorni lavorativi del mese di settembre, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno;

sia altresì necessario riconoscere agli utenti, anche in sede di conferma delle capacità conferite, la facoltà di rettificare errori materiali eventualmente presenti nelle proprie richieste, purché tali rettifiche non pregiudichino gli esiti delle tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate dagli utenti nei termini previsti dai codici di rete;

l'assenza di tale previsione nei codici di rete abbia determinato, nelle fattispecie sopra richiamate, un onere in capo agli utenti eccessivo rispetto alle effettive conseguenze della condotta tenuta; e che pertanto sia opportuno assicurare a tali soggetti forme di parziale compensazione, assicurando al contempo la neutralità delle imprese di trasporto;

sia opportuno prevedere, ai fini della predisposizione e degli aggiornamenti dei codici di rete di trasporto, l'istituzione di un Comitato unico, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema, che, nell'ambito della procedura di cui all'art. 19 della deliberazione n. 137/02, renda un parere qualificato sulle proposte a tal fine formulate dalle imprese di trasporto;

Delibera:

1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione n. 137/02:

a. all'art. 9, i commi 9.1 e 9.2 sono modificati e integrati come segue:

«9.1 L'impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo, con le seguenti modalità:

a) nei punti di entrata interconnessi con l'estero, ai soggetti richiedenti, titolari di contratti di importazione pluriennali, le capacità sono conferite entro il 31 di agosto di ogni anno, per periodi non superiori a cinque anni termici, con effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo;

b) in tutti gli altri casi, le capacità sono conferite entro il 31 agosto di ogni anno, per periodi di un anno termico, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.

9.2 Le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto:

a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera *a)*, entro il 1° agosto del secondo anno anteriore a quello nel quale è effettuato il servizio di trasporto;

b) per il conferimento di cui ai restanti casi, entro il 1° agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.»;

b. dopo il comma 9.2 sono inseriti i seguenti commi:

«9.2.1 La capacità di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui al comma 9.1, può essere richiesta entro il settimo giorno lavorativo del successivo mese di settembre, e viene conferita con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.

9.2.2 L'impresa di trasporto consente rettifiche di errori materiali da parte dei soggetti richiedenti, purché dette rettifiche non pregiudichino gli esiti delle verifiche tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate nei termini.»;

c. all'art. 10, il comma 10.1 è modificato come segue:

«10.1 L'impresa di trasporto conferisce la capacità per il servizio interrompibile con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno in cui il conferimento è effettuato.»;

d. all'art. 19, il comma 19.2 è sostituito dal seguente comma:

«19.2 L'impresa di trasporto procede alla predisposizione e/o all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede la costituzione, da parte delle imprese di trasporto di concerto tra loro, di un organo tecnico di consultazione (di seguito: Comitato di consultazione), unico per tutti i codici di rete.»;

e. dopo il comma 19.2, sono inseriti i seguenti:

«19.2.1 Le imprese di trasporto, nel rispetto del principio di non discriminazione, prevedono che siano membri del Comitato di consultazione i seguenti soggetti:

a) associazioni di categoria rappresentative degli utenti del servizio di trasporto;

b) utenti, nel numero minimo di sei, dei quali:

almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, superiore a 10 milioni di metri cubi/giorno;

almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, compresa tra 1 e 10 milioni di metri cubi/giorno;

almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore a 1 milione di metri cubi/giorno;

c) imprese di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl;

d) associazioni di categoria rappresentative delle imprese di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali.

19.2.2 Le imprese di trasporto, nel costituire il Comitato di consultazione, prevedono la turnazione dei soggetti di cui al comma 19.2.1, lettera *b)*, con cadenza almeno biennale.

19.2.3 La composizione del Comitato di consultazione nonché i relativi aggiornamenti dello stesso vengono comunicati all'Autorità entro 7 giorni dalla loro definizione.

19.2.4 In caso di mancato accordo tra le imprese di trasporto si provvederà alla definizione della composizione del Comitato di consultazione tramite provvedimento del Direttore generale dell'Autorità, sentite le imprese.

19.2.5 Il Comitato di consultazione:

esprime pareri all'impresa di trasporto sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;

segnala all'impresa gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

19.2.6 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorità le proposte di codice di rete e le proposte di modifica ed aggiornamento, unitamente ai relativi pareri e segnalazioni formulati dal Comitato di consultazione, nonché ad un rapporto che illustri come tali pareri e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione dalla medesima impresa.»;

2. di prevedere che le imprese di trasporto che sono già dotate di un codice di rete approvato dall'Autorità, trasmettano la proposta condivisa di composizione del comitato di consultazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

3. di prevedere che le imprese di cui al punto 2 predispongano l'aggiornamento dei propri codici di rete per il recepimento di quanto disposto dal presente provvedimento;

4. di prevedere che le imprese di trasporto riconoscano un ammontare, determinato ai sensi del successivo punto 5, all'utente che, nei precedenti periodi di applicazione dei rispettivi codici di rete, abbiano versato corrispettivi di bilanciamento per prelievi di gas presso punti di riconsegna per i quali non avevano ottenuto la relativa capacità, a condizione che l'utente medesimo:

a) abbia richiesto la rettifica dell'errore materiale o comunque abbia richiesto la capacità presso il punto di riconsegna entro il mese in cui ha effettuato il predetto prelievo;

b) disponesse dei quantitativi di gas, e della relativa capacità presso i punti di entrata, sufficienti ad alimentare la riconsegna;

c) abbia assicurato un flusso di gas tale da non compromettere la stabilità del sistema, né pregiudicare la posizione di altri utenti;

5. di prevedere che l'ammontare di cui al punto 4 è pari al 50 (cinquanta) per cento del valore del corrispettivo di bilanciamento versato dall'utente nel periodo considerato;

6. di prevedere che, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007, l'impresa di trasporto consideri le somme riconosciute ai sensi del punto 4;

7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il presente provvedimento;

8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 137/02, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 15 marzo 2006

Il presidente: ORTIS

06A03599

DELIBERAZIONE 16 marzo 2006.

Approvazione dei corrispettivi d'impresa e determinazione dei corrispettivi unici per l'attività di stoccaggio, relativi all'anno termico 2006-2007, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06. (Deliberazione n. 56/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 marzo 2006;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).

Considerato che:

l'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 50/06 prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2006-2007, le imprese di stoccaggio trasmettano all'Autorità entro sette giorni dall'entrata in vigore del provvedimento: i ricavi di riferimento, la capacità di spazio di stoccaggio, la capacità di iniezione e la capacità di erogazione distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento per l'anno termico 2006-2007 e le proposte dei corrispettivi d'impresa di cui all'art. 8, comma 8.9 della medesima deliberazione;

l'art. 13, comma 13.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che, entro gli ulteriori 7 giorni, l'Autorità determina, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 6 e 8 della medesima deliberazione e pubblica i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007;

le società Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: Stogit Spa) e Edison Stoccaggio Spa, rispettivamente con lettere in data 10 e 11 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6101 del 14 marzo 2006 e n. 6102 del 14 marzo 2006), hanno presentato le informazioni di cui all'art. 13 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2006-2007;

le società Stogit Spa e Edison Stoccaggio Spa, con lettere in data 15 marzo 2006 (rispettivamente prot. Autorità n. 6335 del 16 marzo 2006, e n. 6344 del 16 marzo 2006), hanno integrato e modificato le informazioni di cui al precedente alinea, anche per effetto della migliore previsione di capacità di stoccaggio previste in conferimento a seguito del differimento relativo alla presentazione delle richieste di capacità disposto dall'art. 16, comma 16.1 della deliberazione n. 50/06, proponendo anche i valori dei coefficienti σ_s di cui all'art. 6, comma 6.3 della medesima deliberazione;

le società Stogit Spa ed Edison Stoccaggi Spa, con lettere in data 16 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6347, n. 6348, n. 6427, n. 6428 e n. 6429 del 16 marzo 2006), hanno presentato ulteriori rettifiche ai dati di cui al precedente alinea;

le informazioni presentate dalle società Stogit Spa e Edison Stoccaggio Spa risultano coerenti con i criteri di cui alla deliberazione n. 50/06;

Ritenuto che sia necessario:

approvare i corrispettivi d'impresa in coerenza con le informazioni sopra richiamate e i coefficienti σ_s di cui all'art. 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, presentati dalle imprese di stoccaggio;

determinare, in coerenza con le disposizioni della deliberazione n. 50/06, i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007;

Delibera:

1. di approvare i corrispettivi d'impresa di cui all'art. 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 e i coefficienti σ_s d'impresa di cui all'art. 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, presentate dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;

2. di determinare i corrispettivi unici per l'attività di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06, nei valori definiti nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;

3. di notificare alle società Stogit Spa, con sede legale in via dell'Unione Europea, n. 3 - 20097 San Donato Milanese (Milano), e Edison Stoccaggio Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

4. di trasmettere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nella persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento unitamente alle informazioni di cui all'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 50/06, ai fini della perequazione di cui all'art. 9 della medesima deliberazione;

5. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 16 marzo 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 – Coefficiente σ_s per la capacità di erogazione conferita durante la fase di iniezione

	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre
Edison Stoccaggio Spa	1	3	3	3	3	3	1
Stogit Spa	2,1	2,1	1,95	1,6	1,6	1,3	1,1

Tabella 2 - Corrispettivi unici di stoccaggio facenti parte della tariffa.

Corrispettivi	Valore
corrispettivo unitario di spazio f_S	0,155673 (€/GJ/anno)
corrispettivo unitario per la capacità di iniezione f_{PI}	9,503475 (€/GJ/giorno)
corrispettivo unitario per la capacità di erogazione f_{PE}	11,295975 (€/GJ/ giorno)
corrispettivo unitario di movimentazione del gas *CVS*	0,102119 (€/GJ)
corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D	0,156773 (€/GJ/anno)

06A03600

DELIBERAZIONE 21 marzo 2006.

Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 relative alle attività di distribuzione del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 57/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 marzo 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2006, n. 08/06;

la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2006, n. 09/06 (di seguito: deliberazione n. 9/06).

Considerato che:

le proposte tariffarie relative alle attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005 (di seguito: proposte tariffarie) presentate da 117 (centodiciassette) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati e delle rettifiche comunicate dagli esercenti medesimi, anche in seguito alle richieste di chiarimenti formulate dagli uffici dell'Autorità, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 170/04;

dall'esame della documentazione è emerso che, in alcune località, il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre località, il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti;

con deliberazione n. 09/06 l'Autorità ha avviato un procedimento volto alla determinazione delle tariffe nei confronti, tra l'altro, delle società Italgas S.p.A. e Melfi S.r.l. limitatamente agli ambiti tariffari indicati nell'Allegato B della medesima deliberazione;

Considerato inoltre che:

con e-mail in data 28 ottobre 2005 (prot. Autorità n. 026020) la società Sidigas S.p.A. ha comunicato di aver acquisito la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Conza della Campania (Avellino) in data 23 dicembre 2003 e che tale comune è inserito nell'ambito tariffario di Calitri (Avellino) appartenente alla medesima società;

non risulta agli atti degli uffici dell'Autorità nessuna informazione in merito alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Conza della Campania (Avellino) antecedente alla data di comunicazione della società Sidigas SpA.;

Ritenuto che:

sia necessario approvare le proposte tariffarie di 117 (centodiciassette) esercenti, che hanno presentato proposte tariffarie valide ad esclusione degli ambiti tariffari di cui all'Allegato B della deliberazione n. 09/06;

sia necessario, nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo;

Ritenuto inoltre che:

sia opportuno definire con successivo provvedimento le azioni da intraprendere per verificare la corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04 nel comune di Conza della Campania (Avellino);

sia necessario applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino), temporaneamente e salvo successivo conguaglio, le proposte tariffarie approvate per l'ambito di Calitri (Avellino);

Delibera:

1. Di approvare le proposte tariffarie presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1 ad esclusione degli ambiti tariffari di cui all'Allegato B della deliberazione n. 09/06.

2. Di approvare le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le località per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo.

3. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2004.

4. Di definire con successivo provvedimento le azioni da intraprendere per verificare la corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04 nel comune di Conza della Campania (Avellino).

5. Di applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino), temporaneamente e salvo conguaglio, le proposte tariffarie approvate per l'ambito tariffario di Calitri (Avellino).

6. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 21 marzo 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
8	EDISON D.G. SPA (SELVAZZANO DENTRO - PD)
10	CIGE SPA (ADRO - BS)
35	NAPOLETANA GAS SPA (NAPOLI - NA)
36	METANOSUD RETI SPA (MARCIANISE - CE)
46	GAS SPA - GASDOTTI AZIENDA SICILIANA (PALERMO - PA)
47	EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. (ALBA - CN)
50	EROGASMET SPA (RONCADELLE - BS)
57	EDIGAS SRL - ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS (CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MI)
60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA (CREMA - CR)
62	VALGAS SPA (BRESCIA - BS)
63	DORA GAS 2 SPA (CREMONA - CR)
79	MEGAS SPA (URBINO - PS)
88	ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS (TORINO - TO)
90	SOGAS SPA (ASTI - AT)
94	MDG SPA - METANIFERA DI GAVIRATE (GAVIRATE - VA)
95	METANPROGETTI SPA (ASTI - AT)
97	METANO CASALPUSTERLENGO SPA (MILANO - MI)
99	METANO BORGOMANERO SPA (MILANO - MI)
105	METANO ARCORE SPA (MILANO - MI)
115	MOLTENI SPA (RONCADELLE - BS)
118	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA (PINEROLO - TO)
119	AMEA SPA - AZ.MULTISERVIZI ENERGIA AMBIENTE (PALIANO - FR)
129	MONTELUPONE ARCALGAS SRL (MONTELUPONE - MC)
134	AIR SPA - AZ.INTERCOMUNALE ROTALIANA (MEZZOLOMBARDO - TN)
150	SIME SPA - SOCIETA' IMPIANTI METANO (CREMA - CR)
161	ENEL RETE GAS SPA (MILANO - MI)
209	THÜGA MEDITERRANEA SRL (MIRANDOLA - MO)
213	SICILIANA GAS SPA (PALERMO - PA)
223	ITALIMPIANTI SRL (ASTI - AT)
225	METEMA GESTIONI SRL (CAMERINO - MC)
227	BASENGAS SRL (PISTICCI - MT)
232	TECNOMETANO SRL (COMACCHIO - FE)
233	SMEDIGAS SPA (SAN GREGORIO DI CATANIA - CT)
237	CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (FORLI' - FO)
238	METANSICULA SPA (CATANIA - CT)
243	SIDIGAS SPA SOCIETA' IRPINA DISTRIBUZIONE GAS (AVELLINO - AV)
246	SINERGIA SPA (BRESCIA - BS)
249	SGR RETI SPA (RIMINI - RN)
265	COGEME SPA - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI (ROVATO - BS)
266	NETTIS IMPIANTI SPA (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)
269	THÜGA TRIVENENTO SRL (MIRA - VE)
281	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA (BELLUNO - BL)
308	HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE (BOLOGNA - BO)
309	ASM BRESCIA SPA (BRESCIA - BS)
313	GEA SPA (GROSSETO - GR)
327	AMGA SPA - AZ.MEDITERRANEA GAS E ACQUA (GENOVA - GE)
334	ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA (LIVORNO - LI)
336	GESAM SPA (LUCCA - LU)
362	AMGA - AZ.MULTISERVIZI SPA (UDINE - UD)
367	AIM - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA GAS SPA (VICENZA - VI)
418	INTESA SPA-TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA (SIENA - SI)
434	AMC SPA - AZ.MULTISERVIZI CASALESE SPA (CASALE MONFERRATO - AL)
441	ISERA SRL (ISERA - TN)
448	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO (AQ)
526	AEM - DISTRIBUZIONE GAS E CALORE SPA (MILANO - MI)
551	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL (PORTO SAN GIORGIO - AP)
586	PADANIA ACQUE SPA (CREMONA - CR)
599	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)
646	COMUNE DI PIZZOLI (AQ)
653	COMUNE DI RICCIA (CB)
657	COMUNE DI SAN BUONO (CH)
660	COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
719	CPL CONCORDIA S.C.R.L. (CONCORDIA SULLA SECCHIA - MO)

IDTitolare	Titolare
720	SICME - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI METANO SPA (PAGANI - SA)
722	CARBOTRADE GAS SPA (GENOVA - GE)
735	SOCOGAS SPA (FIDENZA - PR)
736	ING.ORFEO MAZZITELLI GAS (BARI - BA)
751	PITTA COSTRUZIONI SPA (LUCERA - FG)
757	SOC.CONSORTILE DI METANIZZAZIONE A R.L. (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)
763	GEOGAS SRL (PARMA - PR)
771	SAT SPA (SASSUOLO - MO)
797	PESCOCOSTANZO GAS SRL (CASTEL DI SANGRO - AQ)
818	COSVIM SOC. COOP. A R.L. (POTENZA - PZ)
841	TAMMARO GAS SRL (CASERTA - CE)
845	MULTISERVIZI SPA (ANCONA - AN)
906	MELFI SRL (ISERNIA - IS)
914	CMV SERVIZI SRL (CENTO - FE)
915	METANALPI VALCHISONE SRL (TORINO - TO)
949	METANALPI VALSUSA SRL (GENOVA - GE)
955	MBS-MONTECCHIO BRENDOLA SERVIZI SPA (MONTECCHIO MAGGIORE - VI)
957	SES RETI SPA (COPERTINO - LE)
958	CANSANO CAMPO DI GIOVE SRL (CASTEL DI SANGRO - AQ)
962	AGRAGAS SPA (PALERMO - PA)
963	IRNO SERVICE SPA (SOLOFRA - AV)
964	NORMANNA GAS SPA (PALERMO - PA)
980	CENTRO PLURISERVIZI SPA (TERRANUOVA BRACCIOLINI - AR)
993	SOC.SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL (FIDENZA - PR)
995	AES SPA - AZ.ENERGIA E SERVIZI (TORINO - TO)
1019	TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI SRL (REGGIO NELL'EMILIA - RE)
1034	VALLE UMBRA SERVIZI SPA (SPOLETO - PG)
1039	ENERGIA VALDARNO SCRL (PISA - PI)
1040	ITALCOGIM RETI SPA (MILANO - MI)
1042	NETTIS GESTIONI SRL (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)
1056	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L. (AZZANO DECIMO - PN)
1066	LUMETEC SPA (LUMEZZANE - BS)
1070	ALZANO NEMBRO SERVIZI SRL (ALZANO LOMBARDO - BG)
1072	TRENTINO SERVIZI SPA (TRENTO - TN)
1137	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA (GORIZIA - GO)
1142	SOGIP SRL (ACIREALE - CT)
1144	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL (CASTROVILLARI - CS)
1148	CONS.GESTIONE RISORSE DELLA VALLE PELIGNA - CO.GE.R.VA.P SRL (VITTORITO - AQ)
1165	CASIRATE GAS SRL - DISTRIBUZIONE GAS METANO (COSTA VOLPINO - BG)
1182	ACEGAS-APS SPA (TRIESTE - TS)
1239	META SPA (MODENA - MO)
1510	TOSCANA GAS SRL (PISA - PI)
1512	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA (PERGINE VALSUGANA - TN)
1521	UNISERVIZI SPA (SAN BONIFACIO - VR)
1534	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SRL (SALERNO - SA)
1535	ASCOPIAVE SPA (PIEVE DI SOLIGO - TV)
1538	GEAT DISTRIBUZIONE GAS SPA (RICCIONE - RN)
1544	ENIA SPA (PARMA - PR)
1545	PARRE SERVIZI SRL (PARRE - BG)
1546	ACAM GAS SPA (LA SPEZIA - SP)
1547	AEM GESTIONI SRL (CREMONA - CR)
1549	ADDA GESTIONE ENERGIE SPA (LECCO - LC)
1560	METAEDIL SRL (MONTEFALCIONE - AV)
1565	AZIENDA INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA (VICENZA - VI)

06A03602

DELIBERAZIONE 27 marzo 2006.

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2006 delle tariffe dei gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 62/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2006;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 284/05 (di seguito: deliberazione n. 284/05).

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 284/05, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che:

sia necessario, per il trimestre aprile-giugno 2006 modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

1. di aumentare, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2006, di 0,596 Euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99; tale aumento è pari a 0,059642 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg);

2. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° aprile 2006.

Milano, 27 marzo 2006

Il presidente: ORTIS

06A03601

DELIBERAZIONE 27 marzo 2006.

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04. (Deliberazione n. 63/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);

la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: deliberazione n. 184/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito: deliberazione n. 298/05);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);

il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006;

Considerato che:

con la sentenza sopra richiamata, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 248/04;

con la deliberazione n. 184/05, l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05 di annullamento della deliberazione n. 248/04 in seguito al ricorso proposto da Hera Trading S.r.l.;

con la decisione sopra richiamata il Consiglio di Stato ha annullato la sopraccitata sentenza n. 3478/05;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 298/05 l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, calcolato ai sensi della deliberazione n. 248/04, ha registrato, nel periodo giugno 2005-febbraio 2006, una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che:

sia necessario per il trimestre aprile-giugno 2006, in virtù della variazione dell'indice I_t, sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione n. 298/05, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

i conguagli derivanti dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04, siano effettuati dagli esercenti l'attività di vendita del gas naturale con modalità che saranno fissate dall'Autorità successivamente;

Delibera:

1. Di aumentare, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2006, di 0,0373 centesimi di euro/MJ (0,373 euro/GJ) le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla motivazione; tale aumento è pari a 1,4368 centesimi di euro/mc (0,014368 euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

2. Di riservare a successiva deliberazione dell'Autorità la fissazione delle modalità con le quali gli esercenti l'attività di vendita effettueranno i conguagli derivanti dalle variazioni delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale, in applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° aprile 2006.

Milano, 27 marzo 2006

Il Presidente: ORTIS

06A03603

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali e per l'elezione del presidente della Regione siciliana e il rinnovo della assemblea regionale siciliana;

b) Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;

d) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) Vista la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante: «Nuove norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffraggio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

g) Vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

h) Rilevato altresì con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

i) Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da RAI International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'art. 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle regioni in cui si voti per l'elezione del presidente della regione e dell'assemblea regionale della Sicilia, per i presidenti delle province e dei consigli provinciali e per i sindaci e i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici che presentano liste di candidati per l'assemblea regionale siciliana, per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni del 28 e 29 maggio 2006.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario.

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2006.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali, provinciali o nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nell'assemblea regionale siciliana nei consigli regionali, nei consigli provinciali o nei consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste regionali collegate alla carica di presidente della Regione siciliana, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di presidente della provincia o di sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di presidente della provincia o di sindaco di cui alla lettera *a)* del comma 2, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni inte-

ressate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una lista regionale o da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a presidente della Regione siciliana, a presidente della provincia o a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

Art. 7.

Programmi dell'accesso

1. I programmi nazionali dell'accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del presidente della regione e dell'assemblea regionale o del presidente della provincia e del consiglio provinciale o del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'art. 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 maggio 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

Art. 9.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 maggio 2006, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e nelle regioni di cui al comma 2, art. 2, tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2 ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'art. 4 comma 2.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4 ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'art. 4 comma 4.

4. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di presidente della provincia e di sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 4, dell'art. 4.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 e 9.

6. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale dalle sedi regionali della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, ovvero per le trasmissioni a diffusione regionale, alla direzione del telegiornale regionale che riferiscono alla commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.

13. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.

Trasmissione per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il presidente della commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla commissione.

Art. 12.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

Roma, 22 marzo 2006

Il presidente: GENTILONI SILVERI

06A03802

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. **19339.**

Legge 18 novembre 1995, n. 496 - Ratifica della convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - Composti chimici appartenenti alla categoria dei DOC/PSF: polimeri ed oligomeri - processi di «fermentazione».

Ai Ministeri

Alle Camere di Commercio

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alle Associazioni di categoria

Sono pervenuti a questa direzione generale segnali di disagio interpretativo da parte di alcune aziende coinvolte nella produzione di composti chimici appartenenti alla categoria dei DOC/PSF sia per quanto riguarda la struttura chimica sia per quanto riguarda il processo che ne caratterizza la produzione.

Al fine di prevenire fraintendimenti e di garantire la corretta interpretazione della legge e delle precedenti circolari emesse da questo Ministero si forniscono sull'argomento alcune note esplicative.

1. Impianti adibiti alla produzione di composti chimici definiti come «oligomeri» o «polimeri».

Con la circolare n. 358420, emessa da questo Ministero in data 30 luglio 1997, al capitolo 2 (DEFINIZIONI) è stata aggiornata ed integrata la definizione di composto DOC, esplicitando che «non rientrano nella definizione i composti costituiti da solo carbonio ed idrogeno (idrocarburi), gli oligomeri, i polimeri e gli esplosivi».

Tale definizione deve tuttavia essere letta congiuntamente con la precedente direttiva emanata da questo Ministero con circolare n. 37877 del 4 aprile 1997.

In tale circolare al cap. 1, paragrafo 5 (Dichiarazioni per siti relativi solo a composti DOC/PSF), comma *b)*, si prescrive che nel calcolo della quantità globale, «in caso di processi multiple step», si dichiari «solo la quantità del prodotto finale a condizione che sia un DOC, o la quantità dell'ultimo intermedio della sintesi multiple step che sia compreso nella definizione di DOC».

Il combinato disposto delle due circolari comporta che:

a) nel caso i processi produttivi portino ad un prodotto finale classificabile chimicamente come DOC/PSF, ma strutturalmente appartenente alla categoria degli oligomeri o dei polimeri, non deve essere presentata dall'azienda titolare dello stabilimento alcuna dichiarazione;

b) nel caso i processi produttivi portino ad un prodotto finale come indicato in *a)*, ma siano caratterizzati dalla presenza di un prodotto intermedio stabile (ad esempio un monomero prodotto nello stesso impianto all'interno del sito), deve essere presentata dall'azienda la dichiarazione riferita all'ultimo prodotto intermedio monomero immediatamente prima del prodotto finale esentato (nell'esempio l'oligomero o il polimero).

2. Impianti adibiti alla produzione di composti DOC con processi detti di «fermentazione».

In linea generale, le produzioni con processi detti di «fermentazione» rientrano nella categoria dei «processi di sintesi chimica» ed interessano svariati settori merceologici ed una molteplice tipologia di processi, peraltro basati su tecnologie in continuo sviluppo.

Allo stato attuale, questo ufficio ritiene opportuno e prudente attendere che in ambito OPAC si formalizzino indirizzi di comportamento univoci ed inequivocabili prima di formulare direttive di carattere generale.

In questa fase, rimangono tuttavia confermate le seguenti disposizioni:

a) non ricadono negli obblighi della legge 496/95 le aziende nei cui siti operativi si realizzino produzioni di alcooli comprese nei codici ATECORI 2002 n. 15.91 e 15.92 (si veda il sito web www.opac.496.it alla sezione «modulistica»);

b) ricadono negli obblighi della legge 496/95 le aziende nei cui siti operativi si realizzino produzioni di composti DOC/PSF con processi di sintesi catalizzati per via biologica ma con l'apporto in una qualsiasi parte del processo di reagenti di natura chimica;

c) non ricadono negli obblighi della legge 496/95 le aziende nei cui siti operativi si realizzino produzioni di composti DOC/PSF con processi di sintesi catalizzati esclusivamente per via biologica.

Roma, 23 marzo 2006

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
GOTI

06A03669

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in San Mauro Torinese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in San Mauro Torinese (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria di Pulcherada, con sede in San Mauro Torinese (Torino).

06A03641

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Corpus Domini, in Brandizzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita del Corpus Domini, con sede in Brandizzo (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giacomo Apostolo, con sede in Brandizzo (Torino).

06A03642

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Disciplinanti, in Salassa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita dei Disciplinanti, con sede in Salassa (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Salassa (Torino).

06A03643

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Bernardino, in Carmagnola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita di S. Bernardino, con sede in Carmagnola (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Carmagnola (Torino).

06A03644

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Valperga

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Valperga (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giorgio Martire, con sede in Valperga (Torino).

06A03645

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Carmagnola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Carmagnola (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Carmagnola (Torino).

06A03646

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Chieri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Chieri (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria della Scala, con sede in Chieri (Torino).

06A03647

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità, in Morano sul Po

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita SS. Trinità, con sede in Morano sul Po (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03648

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità, in Fubine

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita SS. Trinità, con sede in Fubine (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03649

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Croce, in Beinasco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Beinasco (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giacomo Apostolo, con sede in Beinasco (Torino).

06A03650

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Croce, in Brandizzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Brandizzo (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giacomo Apostolo, con sede in Brandizzo (Torino).

06A03651

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Croce, in Ciriè

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Ciriè (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Giovanni Battista e Martino, con sede in Ciriè (Torino).

06A03652

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Croce, in Druento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in Druento (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria della Stella, con sede in Druento (Torino).

06A036534

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Croce, in Levone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in Levone (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giacomo Apostolo, con sede in Levone (Torino).

06A03654

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Croce, in Chieri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Chieri (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria della Scala, con sede in Chieri (Torino).

06A03655

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Rivara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Rivara (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Giovanni Battista e Bartolomeo, con sede in Rivara (Torino).

06A03656

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Annunziata, in Ticineto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita SS. Annunziata, con sede in Ticineto (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03657

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Nome di Gesù, in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Nome di Gesù, con sede in Torino.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia SS. Nome di Gesù, con sede in Torino.

06A03658

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del N.S. del Suffragio, in Lanzo Torinese

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita del N.S. del Suffragio, con sede in Lanzo Torinese (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Pietro in Vincoli, con sede in Lanzo Torinese (Torino).

06A03659

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Moncalieri, fraz. Revigliasco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Moncalieri (Torino), fraz. Revigliasco.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Martino Vescovo, con sede in Moncalieri (Torino).

06A03660

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Monte dei Morti, in Chieti, frazione Villareale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita del Monte dei Morti, con sede in Chieti, frazione Villareale.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A03661

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Crocifisso, in Caselle Torinese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Crocifisso, con sede in Caselle Torinese (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria e S. Giovanni Evangelista, con sede in Caselle Torinese (Torino).

06A03662

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in San Mauro Torinese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in San Mauro Torinese (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria di Pulcherada, con sede in San Mauro Torinese (Torino).

06A03663

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Nome di Gesù, in Viù

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Nome di Gesù, con sede in Viù (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Martino Vescovo, con sede in Viù (Torino).

06A03664

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Sebastiano, in Mirabello Monferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita S. Sebastiano, con sede in Mirabello Monferrato (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03665

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Gottardo, in Camino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita S. Gottardo, con sede in Camino (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03666

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Michele Arcangelo, in Mirabello Monferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita S. Michele Arcangelo, con sede in Mirabello Monferrato (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03667

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Pietro, in Morano sul Po

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita S. Pietro, con sede in Morano sul Po (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03668

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione della lettera credenziale dell'Ambasciatore Sabri Mohammad Salim Ateyeh, delegato generale dell'Autorità nazionale palestinese.

Lunedì 13 marzo 2006 il capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica ha ricevuto a Palazzo della Farnesina S.E. l'Ambasciatore Sabri Mohammad Salim Ateyeh, nuovo delegato generale dell'Autorità nazionale palestinese, il quale Gli ha presentato la lettera che lo accredita presso la Repubblica italiana.

06A03281

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 28 febbraio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Anna Ceppaluni, console onorario della Federazione della Malaysia in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 9 marzo 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Fabrizio Iseni, console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 9 marzo 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Jorge Aurelio Noguera Cotes, console generale della Repubblica di Colombia in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 9 marzo 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Loreta Baggio, console onorario di Serbia e Montenegro in Treviso».

06A03282

Soppressione del vice consolato onorario in Bursa ed istituzione di un consolato onorario in Bursa

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Bursa (Turchia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Bursa (Turchia) un consolato onorario, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Istanbul con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Bursa.

Il presente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore generale per il personale: SURDO

06A03286

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coesione Culture Popolari Piccola soc. coop. a r.l.», in Prato Carnico.

Con deliberazione n. 616 del 23 aprile 2006, la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica n. 7, liquidatore della cooperativa «Coesione Culture Popolari Piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Prato Carnico, in sostituzione del signor Andrea Greco.

06A03606

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. Coop. Villaggio Globale Sociale a r.l.», in Tavagnacco, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 618 del 24 marzo 2006 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Soc. Coop. Villaggio Globale Sociale a r.l.» con sede in Tavagnacco, costituita addì 13 novembre 2001, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Danilo Marinig, con studio in Prepotto, via Poianis n. 36.

06A03607

REGIONE PUGLIA

Approvazione in via definitiva del Piano regolatore generale del comune di Andrano

La giunta della regione Puglia con atto n. 353 del 21 marzo 2006 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del comune di Andrano.

06A03605

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 23 febbraio 2006 dell'Agenzia del territorio, recante: «Approvazione delle nuove specifiche tecniche e della procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1º marzo 2006).

Dopo l'Allegato 1 del provvedimento sopra citato, alla pag. 68 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1º marzo 2006, prima dell'intestazione: «STRUTTURA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICI DEL CATASTO TERRENI», deve intendersi inserita la dicitura: «SUB ALLEGATO 1».

06A03526

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-087) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00